



REGOLAMENTO

**CENTRO STORICO –
BUFFER ZONE – ZONA
AMBIENTALE**

- **INTERVENTI DI ARREDO URBANO**
- **NORME DI SPECIALE TUTELA E LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**
- **NORME SUL COLORE, SUI MATERIALI E ALTRI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 22/3/2013)

MONTE SANT'ANGELO

VI SONO POPOLI CHE HANNO UN TALENTO ISTINTIVO E STORICO PER L'ARCHITETTURA. E SI CAPISCE PER QUELLI CHE HANNO DA CELEBRARE UNA POTENZA ED ATTESTARE UNA FORZA. MA SI IMMAGINA DIFFICILMENTE UN GRUPPO DI PASTORI E DI CONTADINI CHE PORTI UNA PREOCCUPAZIONE ARCHITETTONICA NELLA SUA ABITAZIONE, NEL SUO FORNO, NEL SUO RIFUGIO DI MONTAGNA. DA MANFREDONIA A MONTE SANT'ANGELO [...] SI CAPISCE D'ESSERE CAPITATI ENTRO UN'OPERA D'ARTE TRA LE PIÙ INGEGNOSE DEGLI UOMINI E, COME SUCCEDDE, SI PENSA ALLA NATURA DI QUESTI UOMINI. [...] POCHE VOLTE LA FATICA UMANA DÀ UNO SBIGOTTIMENTO SIMILE. [...] TUTTO QUI È MOLTO IMPORTANTE. A UN CERTO PUNTO, L'OCCHIO SI ABITUA A DISCERNERE NIENT'ALTRO CHE QUESTA IMMANE PAZIENZA. [...] GLI STESSI COMIGNOLI CHE SI SONO VEDUTI PRIMA, ANNUNZIANO LA CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO, PRENDONO FORMA SOPRA IL CIGLIO ROCCIOSO DEL MONTE, FIGURANO COME LE CUSPIDI DI UNA LONTANA CITTÀ TURRITA E BIANCA; SI SCORGONO POI I TETTI, LE CASE BASSE DISPOSTE IN RIGA SULLA CIMA, CHE COPRONO IL MONTE COME UN TETTO, DELLA STESSA FORMA, E SPIOVENTI COME GLI EMBRICI D'UN TETTO, E, SOPRA, QUESTI COMIGNOLI SPROPOSITATI, A TORRIONI, A ELMO, A TURBANTE; SE UNA CITTÀ MODERNA DOVESSE AVERE I SUOI COMIGNOLI DELLE PROPORZIONI DI QUESTI, IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA DEGLI EDIFICI, SI DOVREBBE PRESENTARE CON CAMINI DELLA GRANDEZZA DELLE TORRI DI BOLOGNA O DEL CAMPANILE DI PISA. QUESTI CAMINI DICONO TUTTO: IL VENTO CHE TIRA, IL FREDDO D'INVERNO, LA BISOGNA DEL PANE. [...] CI SI ACCORGE SUBITO DI TROVARSI FRA GENTE DURA E GELOSA, QUELLA CHE CIOÈ HA COSTRUITO L'ENORME MONUMENTO DEI BASTIONI DELLE SUE MONTAGNE. [...] E POI I FIGLI, LE GRANDI FAMIGLIE CHE SERVONO PER IL LAVORO DELLA MONTAGNA, DOVE SONO DI PIETRA ANCHE GLI AMMOSTATOI, DOVE SONO SCAVATE NELLA ROCCIA LE GABBIE PER I TORCHI, DOVE I PANI SONO GRANDI COME LA LUNA PIENA, DOVE IL VENTO È CHIAMATO LUCIFERO, E SUSCITA NEI CRUDI INVERNI I RACCONTI DELLE STREGHE, DOVE SI LAVORA FINO A SETTANT'ANNI E SI CAMPA SPESSO FINO A CENTO, DOVE GLI UOMINI RIPETONO SEMPRE LA MEDESIMA STORIA E NASCONO FORTI, CRESCONO INTRAPRENDENTI CONTADINI PASTORI E

ARTIGIANI, NEGATI A OGNI FORMA D'INDUSTRIA, MA PER QUELLO CHE SANNO FARE RICERCATI IN TUTTO IL TAVOLIERE, PER UN BUON GRANDE PANE SICURO, E CHE NEPPURE NELL'EMIGRAZIONE SI SCORDANO LE LORO ATTITUDINI, RIMANENDO CARPENTIERI, MURATORI E IMPRENDITORI DI LAVORI STRADALI E DI COSTRUZIONI. HANNO IL GENIO DELL'ARCHITETTURA COME IN ALTRI, NON PIÙ MOLTI, PAESI D'ITALIA; E DAVANTI ALLA LORO CITTÀ COSTRUITA MIRABILMENTE SULLO SCRIMOLO DEL MONTE E SU DUE VALLI, CI SI PUÒ CHIEDERE PER SE, PER AVVENTURA, TANTE INVENZIONI PREZIOSE D'ARCHITETTURA, NON SOLTANTO POPOLARE, NON VADANO PROPOSTE A MODELLO D'UNA MODERNA ARCHITETTURA POVERA DI IDEE E PRETENZIOSA, COME È QUELLA CHE CI PROPONE STABILIMENTI BALNEARI E PALAGI TUTTI DEL MEDESIMO STILE. NON ESISTE DA NOI UN DOCUMENTO CHE METTA SOTTO GLI OCCHI L'ARTE DI COSTRUIRE UNA CASA COME FANNO QUI, A ISCHIA, A POSITANO, E IN POCHI ALTRI LUOGHI E CHE RAPPRESENTA LA FORMA ATTRAVERSO CUI ANNI ED ANNI SI RACCOMANDANO ALLA CONSIDERAZIONE DEI POSTERI. ARTE DI FARE SCALE, PASSAGGI, PORTICI, DI RISOLVERE PROBLEMI DI PENDENZE, DI PROSPETTIVE, DI VARIARLE INFINITAMENTE. ARTE DI LEGARE GLI UOMINI AI LORO LUOGHI. È TANTA LA VOCAZIONE DI QUESTI DI MONTE SANT'ANGELO, CHE ESSI CHIAMANO PAGLIAI ANCHE CERTI RIFUGI DI MONTAGNA COSTRUITI DI PIETRA A FORMA DI CAPANNA. I LORO AVI DELLA PREISTORIA ABITAVANO QUI IN CAVERNE CHE SI VEDONO ANCORA, ADATTATE GIÀ MIRABILMENTE AD ABITAZIONE. APPENA IL ROMANICO GLORIOSO FECE ILLUSTRE LA PUGLIA, QUESTI MONTANARI TRASPORTARONO SULLE LORO ABITAZIONI IL MODELLO DELLE FACCIATE DI QUELLE CHIESE, QUADRATE E RETTANGOLARI, E ADATTANDOLE, IN MODO CHE LA PIÙ MODERNA CASUCCIA HA QUESTO EGREGIO FRONTESPIZIO. IN MOLTI LUOGHI, È ANCORA LA CAVERNA PRIMITIVA SORMONTATA DA UN COMIGNOLO E CHIUSA DA UNA DI QUESTE FACCIATE. ED È UNA CAVERNA IL FAMOSO SANTUARIO DI S. MICHELE [...]

ESTRATTO DALLE PAGINE DI "ITINERARIO ITALIANO" (BOMPIANI, 1941), DI CORRADO ALVARO, (1895 – 1956), CHE VISITÒ IL GARGANO NEL LONTANO 1940 LASCIANDOCENE UN RICORDO DI STRUGGENTE ED INTENSA UMANITÀ IN POCHE PAGINE.

SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni generali.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione	5
Art. 3 Finalità	6
Art. 4 Decoro degli edifici e degli spazi esterni pubblici e privati	7
Art. 5 Tetti e coperture - Prescrizioni per le coperture	8
Art. 6 Aspetto e manutenzione degli edifici - Murature e Tinteggiature	144
Art. 7 Chiusure ed elementi di finitura.....	222
Art. 8 Elementi di facciata	277
Art. 9 Oggettistica tecnologica[: cavi, tubi, campanelli ...].....	288
Art.10 Contenitori espositivi e contenitori distributivi.....	322
Art. 11 Oggettistica per la comunicazione	333
Art. 12 Segnaletica stradale.....	35
Art. 13 Segnali di informazioni e orientamento	36
Art. 14 Oggettistica per la pubblicità	38
Art. 15 Insegne	39
Art. 16 Targhe [e numeri civici]	42
Art. 17 Vetrine interne	44
Art. 18 Vetrine esterne.....	446
Art. 19 Espositori	447
Art. 20 Striscioni	488
Art. 21 Tende	499
Art. 22 Dehor – Sistemazioni esterne delle attività commerciali e di tutto il loro arredo.....	522
Allegati.....	
.....	588
Articoli delle NTA e del Regolamento Edilizio a cui far riferimento	588
Allegato 1: Mappa	622
Allegato 2: Indicazioni operative per la manutenzione delle facciate	633

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- [1.] Il Centro Storico di Monte Sant'Angelo fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
- [2.] Nell'ambito del Centro Storico, che comprende la Buffer Zone del sito UNESCO e, in generale nelle zone omogenee tipizzate "A", è prescritta la conservazione e il mantenimento dei valori storici, architettonici, tipologici e documentari del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.
- [3.] Con il presente Regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare, attraverso una serie di criteri e di norme, gli interventi sull'insieme di manufatti che concorrono a definire l'immagine della città e che si riferiscono all'aspetto esteriore degli edifici, nonché agli elementi di arredo urbano o che comunque ne integrano l'aspetto, al fine di salvaguardare i valori architettonici e ambientali della città.
- [4.] La prescrizione di cui al comma precedente trova attuazione mediante l'integrale rispetto delle disposizioni impartite per le zone A1 e A2 dalle N.T.A. del vigente P.R.G. e dal presente Regolamento.
- [5.] L'obiettivo delle disposizioni del presente Regolamento è migliorare l'aspetto urbano; assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano fornendo indicazioni per razionalizzare e controllare l'attuale stato di incoerenza formale, materica e visiva, generata dalla presenza di tipologie e soluzioni formali incongruenti.
- [6.] Le norme del presente Regolamento integrano il Regolamento Edilizio vigente per le disposizioni relative all'aspetto degli edifici e all'arredo urbano.
- [7.] Le norme del presente Regolamento disciplinano gli interventi di arredo urbano e prevalgono, in caso di contrasto, in quanto disposizioni di maggior dettaglio, sulle corrispondenti norme contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e nel Regolamento Edilizio.
- [8.] Le presenti norme integrano e sostituiscono ogni disposizione vigente in contrasto con esse.
- [9.] Le indicazioni del presente Regolamento anticipano le regole complessive per gli interventi nel centro storico e per il patrimonio edilizio in generale, che saranno definite dal redigendo PUG.
- [10.] Nelle piazze, ove lo spazio lo consenta, e su proposta anche di più esercenti di servizi pubblici, quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, bar, gelaterie e similari, è consentita l'attuazione da parte di più soggetti privati di opere di arredo, sistemazione e attrezzatura degli spazi pubblici, secondo un progetto unitario proposto per l'intero ambito interessato.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- [1.] L'ambito di applicazione del presente Regolamento è l'area del Centro Storico (zona A1), che comprende la Buffer Zone del sito UNESCO, le aree omogenee A2 e le zone contigue così come risulta dalla perimetrazione della planimetria contenuta nell'allegato 1.
- [2.] Per le zone adiacenti all'area di applicazione, le prescrizioni del presente Regolamento si intendono come indicazioni non vincolanti, salvo diversa opportunità imposta sui casi particolari, dove si palesa l'esigenza di mantenere la compatibilità dei canoni estetici degli immobili ricadenti in queste aree (nelle aree contigue) con quelli definiti per le Zone A.
- [3.] Le disposizioni e gli indirizzi per la salvaguardia e il recupero del Centro Storico di Monte Sant'Angelo si applicano a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro o di risanamento conservativo degli edifici, ricadenti all'interno del perimetro di cui al comma 1.
- [4.] All'interno di tale ambito le disposizioni e gli Indirizzi si applicano anche nei casi di posizionamento di oggetti sui fronti degli edifici o in posizioni che interferiscano con essi.

ART. 3 FINALITÀ

- [1.] Finalità delle disposizioni e degli indirizzi è quella di ottenere obiettivi di qualità negli interventi di manutenzione e restauro degli edifici del Centro storico, in quelli che riguardano l'arredo urbano minore e che, in generale, contribuiscono alla qualità ed al decoro degli spazi pubblici al fine di tutelare l'immagine di Monte Sant'Angelo in coerenza con quanto stabilito al punto 2 dell'art. 1.
- [2.] La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare, con norme di carattere amministrativo e tecnico, l'immagine della città di Monte Sant'Angelo, l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato e gli interventi di arredo urbano in modo che le caratteristiche storiche, artistiche e paesaggistiche del Centro Storico siano valorizzate e godibili da parte degli abitanti e degli ospiti.
- [3.] Le suddette finalità possono essere raggiunte mediante l'utilizzo di elementi di arredo urbano compatibili che contribuiscano a dare qualità all'immagine urbana senza che gli interventi proposti compromettano la leggibilità dello spazio e della struttura urbana esistente.
- [4.] Per conseguire i fini di cui ai commi precedenti, il presente Regolamento prescrive criteri progettuali, materiali e tecniche di intervento, distinguendo tra le varie parti omogenee dell'edificio e tra i singoli elementi e le specifiche caratteristiche che lo costituiscono.
- [5.] Ogni intervento sui paramenti murari del tessuto storico, dovrà essere preceduto da specifica e puntuale progettazione da parte di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto e geometra, ognuno per le proprie competenze) che, sulla base di una approfondita analisi storico-tipologica dei prospetti, dovrà motivare l'adozione delle soluzioni tecniche proposte nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi di cui al presente regolamento.
- [6.] Il presente regolamento indica alcune tipologie di arredo allo scopo di promuovere e favorire una uniformità di soluzioni progettuali volendo giungere a un'uniformità di soluzioni.

ART. 4 DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI

- [1.] **Gli spazi esterni, pubblici e privati, di pertinenza diretta degli edifici devono essere tenuti nel loro aspetto in armonia con il decoro urbano; tale obbligo vale anche per le facciate degli edifici, per i fondi commerciali ecc.**
- [2.] **Gli elementi di sostegno di tende, le targhe o oggetti di arredo non più utilizzati, le paline di sostegno di insegne o similari non utilizzate devono essere rimosse dai proprietari o dal condominio; in caso di inadempienze sarà compito degli uffici comunali eliminarle in danno dei proprietari.**
- [3.] **Le facciate che presentino lordure, graffiti o siano state oggetto di vandalismo devono essere ripristinate e ridipinte. Tali casi possono essere oggetto di ingiunzione da parte degli uffici comunali.**
- [4.] **Il suolo privato, e quello pubblico in concessione, dovrà essere mantenuto sempre in buono stato di decoro ambientale e architettonico; in caso contrario valgono le disposizioni del precedente comma.**

ART. 5 TETTI E COPERTURE - PRESCRIZIONI PER LE COPERTURE**1, Generalità**

[1.1] La copertura è composta da più elementi:

- manto di copertura
- comignoli, canne fumarie e torrini esalatori
- abbaini e lucernari
- cornicioni e gronde
- canali di gronda, pluviali e vaschette di raccolta in pietra o metallo
- terrazze piane, volumi incongrui, ringhiere

Nel caso di interventi riguardanti cornicioni e gronde o canali di gronda, essi sono da intendersi estesi per tutto il fronte unitario dell'edificio, con l'obbligo di interventi non disgiunti.

[1.2] Tutti gli elementi di cui sopra saranno sottoposti a revisione, applicando i criteri normativi del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata, della copertura o semplicemente per il rinnovo dell'elemento in questione, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee.

[1.3] In tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costitutivi riferibili a tecniche tradizionali, devono essere trattati con criteri di restauro conservativo.

[1.4] Negli edifici caratterizzati da coperture di tipo tradizionale a falde inclinate, su struttura voltata in muratura o in legno, non è consentita alcuna modifica degli elementi che determinano i tradizionali caratteri esteriori di tali coperture; dovrà, quindi, essere conservata ed eventualmente ripristinata l'originaria conformazione e la reciproca disposizione delle falde, a capanna o a padiglione, nonché i raccordi, le pendenze e le quote d'imposta.

[1.5] È consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture esistenti, compreso il tavolato, i travicelli e la grossa orditura, nonché la loro eventuale sostituzione, se non decorati e solo in caso di comprovato e documentato deterioramento delle parti resistenti, con soluzioni identiche alle originarie, ovvero esistenti se significative per la storia dell'immobile, per materiale e tecniche costruttive, nel caso di sottotetti non praticabili o in presenza di controsoffitti.

Sarà data priorità alle operazioni di restauro e consolidamento delle parti originarie con tecniche di intervento non invasive, mentre la sostituzione degli elementi dovrà rimanere quale ultima ratio nelle metodologie di intervento da adottare, previo parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 25 delle NTA vigenti;

[1.6] Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non potranno comunque essere apportate modifiche alle quote di imposta e di colmo delle falde e, quindi, alle pendenze e alla reciproca organizzazione delle stesse.

Non è ammessa la sostituzione con altro tipo di materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di copertura il cui intradosso risulti esposto alla pubblica vista.

[1.7] Le modifiche alle coperture apportate in epoche remote, che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria (quali abbaini, lucernari o simili), saranno ritenute

- compatibili quando per dimensione, ubicazione, tecnica costruttiva, materiali e conformazione non ne pregiudichino il carattere tradizionale; in caso di diversa determinazione dell'ufficio tecnico tali casi dovranno essere oggetto di ordine di ripristino dell'andamento originario della copertura
- [1.8] Per gli interventi di sostituzione di elementi lapidei, fino all'eventuale riattivazione di cave autorizzate per l'estrazione della "pietra di Monte", si dovrà fare uso del calcare greco, o in alternativa della pietra di Lecce o la pietra di Carovigno
2. Manto di copertura
- [2.1] I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati.
Per tutti gli edifici del Centro Storico il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia esistente se compatibile con la tradizione storica locale.
È prescritto l'impiego esclusivo di tegole in laterizio a coppo, con la disposizione di coppi composta da filari concavi e convessi alternati e sovrapposti.
- [2.2] Nel caso di rimaneggiamento dei manti di copertura tradizionale è obbligatoria la riutilizzazione, per quanto possibile, degli elementi smontati ovvero dei medesimi coppi esistenti.
Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello originario, mediante inserimento, in maniera alternata, di nuovi coppi dello stesso tipo e pezzatura di quelli esistenti.
È ammesso l'uso di nuovi coppi, di colore omogeneo e non sfumato, a integrazione di quelli non recuperabili, purché in posizione di sottocoppo.
- [2.3] I manti di copertura del tipo originale potranno essere revisionati o completamente rifatti, con impiego esclusivo di coppi e sottocoppi o coppi ed embrici, corrispondenti a quelle esistenti. Fra i coppi nuovi dovrà essere comunque inframmezzata una percentuale di coppi vecchi di recupero non inferiore al 50%.
Dovranno essere adeguati, in caso d'intervento, i manti in materiale differente.
- [2.4] Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi o simili) è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente.
- [2.5] Negli edifici di particolare pregio storico–architettonico è fatto obbligo di utilizzare materiale di recupero, salvo diverse disposizioni concordate con la Soprintendenza.
- [2.6] Nel rispetto della tecnica tradizionale usata per aumentare la resistenza al vento dei manti di copertura è consentito o l'uso di pietre informi provenienti dalla campagna circostante, disposte alla bisogna o l'uso di collanti, purché non visibili.
- [2.7] L'uso di guaine impermeabilizzanti sulle coperture è consentito a condizione che esse siano di colore bianco (o in alternativa grigio) ed i risvolti nei canali di gronda e/o sui fronti a vista dei fabbricati vengano opportunamente rifiniti e mimetizzati con la stesura di pittura e/o guaina liquida di colore bianco (o in alternativa grigio).

- 3. Comignoli, canne fumarie e torrini esalatori**
- [3.1]** I comignoli presenti nel Centro Storico di Monte Sant'Angelo mostrano una forma e una struttura imponente e allungata. Nei rioni Junno, Carmine e Coppa, essi sono più evidenti e più visibili, anche dall'alto, e costituiscono elementi importanti non solo della copertura ma distintivi dell'immagine del luogo.
Detti comignoli devono essere conservati nelle forme, posizioni e materiali tradizionali.
- [3.2]** Per tutti i comignoli nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali è obbligatorio il restauro conservativo.
- [3.3]** Nei casi ove è possibile documentare un grave stato di degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti purché di tipo tradizionale e impiegando le stesse tecniche costruttive e materiali costitutivi.
- [3.4]** Le nuove canne fumarie dovranno essere inglobate nei comignoli esistenti o in nuovi comignoli costruiti riproponendo forme, tecniche e materiali tradizionali in assoluta armonia con i comignoli presenti sulle coperture degli immobili adiacenti e/o posti nelle immediate vicinanze ed il loro posizionamento dovrà essere collocato (per quanto è possibile) a una distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
- [3.5]** È vietato costruire nuove canne da fumo applicate sulle facciate degli immobili o alle parti visibili dallo spazio pubblico o su corti o ambiti interni agli edifici meritevoli di tutela.
Per quelle esistenti ed incongrue, nei casi di ristrutturazione complessiva dell'edificio, si prescrive la eliminazione o la riorganizzazione ai sensi del precedente punto 3.4 .
In particolari situazioni di necessità connesse a interventi di interesse pubblico potranno essere prese in esame soluzioni esterne, anche non tradizionali, purché inserite in un progetto generale della facciata e delle coperture.
- [3.6]** L'eventuale intonaco della canna fumaria, connessa a interventi di interesse pubblico, da stendersi esclusivamente su superfici non faccia a vista, deve essere dipinto dello stesso colore della facciata.
- [3.7]** I torrini esalatori, se non protetti da coppi speciali, potranno sporgere dal manto di copertura solo se rivestiti in lamiera di rame ossidato.
- [3.8]** Ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata o della copertura sarà obbligatoria l'eliminazione dei comignoli e torrini incongrui.
- [3.9]** La documentazione di rilievo e di progetto degli interventi dovrà indicare con precisione la posizione e la forma di tutti gli elementi sopra indicati.
- 4. Abbaini e lucernari**
- [4.1]** Gli abbaini esistenti, legittimamente realizzati, se non in contrasto con le linee compositive e architettoniche del fabbricato e nei quali siano rilevabili elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali, devono essere mantenuti e conservati con le tecniche del restauro.
Per i casi nei quali è possibile documentare un elevato degrado, è consentita la ricostruzione conservando le forme precedenti con il ricorso alle medesime tecniche costruttive introducendo le sole modifiche che ne favoriscano l'integrazione nel contesto.
- [4.2]** Non sono ammessi abbaini e lucernari di nuova progettazione.

[4.3] È vietato l'uso di superfici a specchio.

5. Cornicioni e gronde

[5.1] Gli aggetti di gronda, in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costitutivi riferibili a tecniche tradizionali, devono in prima istanza essere trattati con criteri di restauro conservativo.

[5.2] Nei casi di documentata impossibilità di recupero, gli aggetti di gronda possono essere ricostruiti seguendo le forme, le dimensioni, materiali e tecniche costruttive tradizionali.

Gli sporti di gronda di tipo originale dovranno essere restaurati procedendo, se necessario, allo smontaggio e alla successiva ricomposizione dei singoli pezzi nonché alla eventuale reintegrazione delle parti deteriorate o mancanti, secondo le forme e i materiali originali.

[5.3] Per gli interventi di sostituzione di elementi lapidei, fino all'eventuale riattivazione di cave autorizzate per l'estrazione della "pietra di Monte", si dovrà fare uso del calcare greco, della pietra di Lecce o in alternativa la pietra di Carovigno.

[5.4] Nel caso in cui gli sporti di gronda presentino caratteristiche per materiale e tecniche costruttive diverse da quelle tradizionali, si dovrà procedere alla ricostruzione secondo i criteri descritti al punto precedente.

L'aggetto delle gronde dovrà avere dimensioni compatibili con l'edificio.

[5.5] In particolare è vietato l'uso di elementi costruttivi non tradizionali quali:

- travetti di cemento precompresso
- legno
- pvc e materiali plastici
- lattoneria

Qualora siano presenti elementi realizzati con le tecniche di cui sopra o comunque incongrui, dovranno essere demoliti e ricostruiti utilizzando le forme e le tecniche tradizionali.

[5.6] Le mensole e le cornici di gronda in materiale lapideo devono essere sempre restaurati.

È ammessa la sostituzione parziale con nuovi elementi simili per forma, materiale e colorazione, solo in casi eccezionali debitamente documentati e autorizzati.

Per i cornicioni lapidei è prevista la sola pulitura con opportuni lavaggi eseguiti in modo leggero, escludendo sempre l'impiego di sabbature. In nessun caso i lati terminali (profili – sezioni) dei cornicioni di gronda e degli sporti possono essere dipinti o alterati.

[5.7] Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo; nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative dovrà essere conservato il profilo originario servendosi di una apposita sagoma.

È possibile proporre la ricostruzione di raccordi di sporto a gola o con modanature, purché realizzati secondo la tradizione locale.

[5.8] Non sono consentite le apposizioni di lastre di pietre e/o marmi vari dotati o meno di gocciolatoi sui cornicioni o gronde o comunque su materiali lapidei di sporto.

6. Canali di gronda e pluviali

- Le tecniche tradizionali impongono l'uso della pietra per la realizzazione di canali di gronda, cornicioni e canali di scolo alloggiati all'interno delle pareti perimetrali dell'immobile.
- [6.1] I cornicioni devono essere muniti di canali o doccia di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.
È assolutamente vietato che le grondaie e i tetti versino liberamente le acque sopra i suoli pubblici.
- [6.2] I canali di gronda e le calate dei canali di gronda (pluviali) dovranno essere realizzati in lamiera in rame.
È da escludersi l'uso del materiale plastico, dell'acciaio e della lamiera zincata verniciata.
- [6.3] I canali e i pluviali dovranno avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo.
Si esclude quindi lo sviluppo quadrato o rettangolare.
- [6.4] Il posizionamento dei pluviali dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all'importanza dell'edificio e in ogni caso alla partitura compositiva della facciata.
Di norma i pluviali devono essere posizionati, seguendo una linea verticale, alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto possibile, l'uso per due facciate contigue.
In generale si dovrà evitare di posizionare i pluviali al centro della facciata.
I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l'integrità.
- [6.5] Per gli edifici a carattere monumentale o di particolare importanza estetica i tubi pluviali devono essere internati nelle murature per tutta la loro lunghezza.
- [6.6] La parte terminale del pluviale dovrà essere in ghisa; per un'altezza non superiore a mt 1,80 in alcuni casi potrà essere posizionata sotto traccia per tutta l'altezza del piano terra, e raccordata alla fognatura comunale.
7. Terrazze piane, volumi incongrui, ringhiere
- [7.1] Non sono ammesse terrazze piane nel centro storico di Monte Sant'Angelo.
- [7.2] Le terrazze esistenti sono tollerate sino alla richiesta di intervento unitario di facciata o di riordino delle coperture, purché a suo tempo regolarmente autorizzate.
In questi casi si dovranno privilegiare soluzioni progettuali volte alla eliminazione della terrazza riproponendo una copertura a falde inclinate; in alternativa potrà essere tollerato il mantenimento della terrazza a condizione che siano studiate specifiche modalità per un corretto inserimento ambientale con particolare attenzione per le soluzioni adottate, i parapetti e la pavimentazione.
I terrazzi di copertura che rivestono un valore storico architettonico dovranno essere restaurati.
- [7.3] I manti degli edifici con copertura piana, quando vengano mantenuti, dovranno intonarsi cromaticamente con il manto tradizionale in cotto delle coperture inclinate.
- [7.4] In caso di edifici o di corpi accessori di tipo tradizionale che presentino terrazze e coperture piane estese su tutto o parte del corpo di fabbrica, frutto di soluzioni originali o di ristrutturazioni comunque anteriori all'ultima guerra mondiale, si dovrà provvedere

- alla conservazione di tali coperture, restaurando i parapetti, le balaustre, le inferriate e le pavimentazioni con i materiali e le soluzioni tecniche proprie di tali elementi.
- [7.5] È vietata la realizzazione di nuovi volumi tecnici sporgenti dalle coperture.
È facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre la demolizione dei volumi incongrui esistenti.
- [7.6] È vietato l'inserimento di ringhiere o parapetti nelle coperture esistenti. Fanno eccezione i soli casi nei quali è dimostrabile che i parapetti costituiscono parte integrante del progetto unitario di facciata ormai storicizzato.
- [7.7] Le ringhiere e i parapetti esistenti, in contrasto con l'impianto di facciata, devono essere rimossi, ripristinando l'intero manto di copertura.
- [7.8] E' fatto divieto assoluto all'installazione sui terrazzi di nuove strutture lignee a qualunque scopo realizzate; lo stesso divieto riguarda la realizzazione di nuove tettoie sui vani ingresso delle abitazioni.

ART. 6 ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI - MURATURE E TINTEGGIATURE

1. Trattamento delle facciate

[1.1] Per gli edifici del Centro Storico [cfr. art. 3], le tecniche di intervento dovranno essere individuate secondo un percorso metodologico che tenga conto dell'analisi della tipologia costruttiva, dei paramenti murari e della lettura delle stratigrafie presenti in armonia con il contesto.

[1.2] È obbligatorio conservare le tecniche di trattamento originario nelle facciate storiche.

La presenza di tracce di finiture storiche sui fronti degli edifici determina la procedura di cantiere: sono il riferimento per le tecniche di restauro.

Gli interventi saranno indirizzati al consolidamento delle parti esistenti e all'individuazione delle tecniche più appropriate per il trattamento delle parti degradate o mancanti.

[1.3] È obbligatoria la conservazione dei segni compositivi di facciata (elementi dell'Ornato).

È ammessa la rimozione solo previo parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

[1.4] Gli interventi unitari di facciata dovranno avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative e indicative, i ferri battuti e ogni particolare che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio sino al graffito storicizzato.

[1.5] La ricerca storico – documentaria e le analisi dei paramenti murari degli edifici presenti ha individuato una ampia casistica di tipologie e tecniche di trattamento delle facciate.

Abaco delle tecniche di finitura delle facciate:

- intonaco
- intonachino
- tinteggio a calce
- cocchio pesto o battuto di calce
- scialbo
- velatura
- paramento lapideo faccia a vista
- stuccatura dei paramenti murari

Raggruppamenti delle tecniche di finitura:

- tecniche coprenti: intonaci, intonachini, cocchio pesto
- tecniche non coprenti: scialbo, velatura
- tecniche decorative: tinteggio a calce
- tecniche costruttive a vista: paramento a faccia a vista lapideo

[1.6] Il cambio di trattamento di facciata è ammesso solo previa approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di uno specifico Piano di Recupero che disciplini le specifiche modalità di intervento, da sottoporre a parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici lungo un significativo intorno urbano (gli allineamenti stradali fronteggianti i lati di una piazza ecc.). Il cambio di trattamento di facciata è ammesso solo previa approvazione, da parte dell'Ufficio Tecnico, sentita la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, in attesa che venga redatto un Piano di Recupero o uno specifico Piano del Colore

- che disciplini le specifiche modalità di intervento.
- [1.7] Tutti gli elementi di cui sopra saranno sottoposti a revisione, applicando i criteri normativi del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la ristrutturazione globale di facciata o semplicemente per il rinnovo dell'elemento in questione, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee.
- 2. Murature di prospetto con paramento originale intonacato**
- [2.1] In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà privilegiare la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.
- [2.2] Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario da conservare qualora questo sia del tipo tradizionale a base di calce. In ogni edificio ricompreso nell'area di applicazione delle presenti norme di regolamento dovranno essere conservati i paramenti originali intonacati con intonaco di tipo tradizionale, mediante riprese delle parti mancanti o de coese, con malta di calce analoga per qualità e spessore alle parti originali.
- [2.3] In ogni caso di totale rifacimento degli intonaci, questi dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie, ivi compresa la realizzazione di spigoli sia verticali che orizzontali non vivi ma arrotondati.
- [2.4] Quando l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto o non sia possibile il mantenimento di quello esistente, si potrà provvedere alla demolizione e al successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature, in conformità all'originale, qualora questo sia di tipo tradizionale a base di calce fatti salvi eventuali elementi decorativi di particolare pregio. In ogni caso, il rifacimento dell'intonaco dovrà essere con altro di tipo tradizionale a base di calce.
- Nel corso della demolizione dovrà essere lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come riferimento, fino alla definitiva sostituzione.
- [2.5] Lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile dal precedente e non dovrà in ogni caso risultare modificata la sporgenza di cornici, lesene e altri elementi decorativi in rilievo presenti sulla superficie muraria.
- [2.6] In linea generale, la metodologia di intervento sulla facciata dovrà privilegiare un chiaro distacco cromatico e di finitura (grana) tra l'intonaco e le parti in pietra (cornicioni, stipiti marcapiani, lesene etc.).
- Tale risultato potrà essere conseguito partendo dall'analisi delle parti lapidee che, pur se realizzate esclusivamente in pietra locale di colore bianco, può assumere diverse tonalità in relazione allo stato di degrado o ossidazione della pietra (patina che tende al color crema) o alla lavorazione o finitura della superficie esterna. Una volta definito il tipo di trattamento della pietra, che può virare dal bianco panna sino a una tonalità vicina al color crema, in presenza della patina del tempo, che andrà sempre salvaguardata, con interventi di tipo conservativo, si potrà definire il tipo di intonaco da accostare alle

- membrature in pietra. In assenza di indicazioni puntuali rinvenienti dalla fase di stonacatura di tracce delle fasi originarie, l'intonaco sarà ripristino di colore bianco tipo Paulin cod. colore 803. Tuttavia, la tonalità e la grana saranno scelti con cura in relazione alla necessità di realizzare un evidente distacco che consenta una immediata identificazione o lettura dei diversi materiali (intonaco– pietra).
- [2.7] Non è consentita la decorticazione dei prospetti originariamente intonacati senza provvedere al successivo ripristino. Negli edifici che sono frutto di successive trasformazioni, potranno essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, purché si tratti di elementi compiuti e apprezzabili per qualità e consistenza.
- [2.8] In linea generale è prescritto il ripristino dell'intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto.
- [2.9] Gli intonaci impropri [realizzati negli ultimi decenni] e gli intonaci a base di cemento o graffiati devono essere rimossi e sostituiti.
3. Intonaci, intonachini e battuto di calce (tecniche coprenti)
- [3.1] La superficie intonacata protegge la facciata dall'acqua piovana e costituisce la base per ricevere la finitura a tinteggio (intonaci e coccio pesto) o costituiscono la finitura stessa (intonachini pigmentati e coccio pesto a vista).
- [3.2] La tecnica di stesura è coprente con spessori che variano:
 - tra i 2 ed i 6-7 cm per intonaci e coccio pesto
 - tra i 2 ed i 5 mm per intonachini
- [3.3] È sempre da privilegiare la conservazione dei vari intonaci storici esistenti a base di malta di calce, mediante pulitura e consolidamento.
 Sono ammesse integrazioni agli intonaci esistenti purché realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare.
- [3.4] È facoltà dell'U.T.C. richiedere una preliminare indagine chimico-fisica dell'intonaco originale.
- [3.5] In assenza di apparati decorativi di facciata e documentata tecnicamente l'impossibilità di recuperare gli intonaci esistenti, è possibile ripristinare un nuovo intonaco con tecniche e materiali tradizionali (vedere allegato 2).
- [3.6] Il rifacimento degli intonaci deve prevedere l'impiego di malta composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e/o grassello di calce) e sabbia anche additivata da polvere di pietra locale (pietra di Monte).
 Sono tassativamente escluse le malte cementizie e le malte a base di calce idraulica artificiale.
 È vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere.
- [3.7] Nei casi di rifacimento, integrazioni o manutenzione degli intonaci, l'intervento minimo deve essere esteso ad almeno uno dei prospetti dell'unità edilizia, anche se di proprietà diverse.

- 4. Scialbatura, velatura (tecniche non coprenti -semitrasparenti)**
- [4.1] Queste tecniche, stese su di un muro, rettificano le irregolarità dei conci di pietra, proteggono il muro stesso e ne aumentano la resa estetica conferendo maggiore uniformità della facciata.
- [4.2] La tecnica di stesura non è coprente, variano gli spessori:
- tra 1 e 2 mm.
 - stesura a pennello scialbatura e velatura
- [4.3] Le tecniche non coprenti, che lasciano intravedere la sottostante trama di pietre, sono indicate per la gestione degli interventi in edifici le cui facciate (non eseguite originariamente a faccia a vista) sono state portate a vista attraverso la demolizione dell'intonaco.
- [4.4] Per le tecniche di stesura non coprenti valgono le considerazioni di rispetto degli elementi costitutivi l'Ornato e di gestione degli elementi (segni) strutturali, espressi nell'articolo precedente.
Per murature significative è ammessa la possibilità di coprire con intonaco o scialbare/velare per lasciar vedere la trama.
- 5. Tinteggio a calce e ad affresco (tecniche decorative)**
- [5.1] Il tinteggio determina il colore della finitura della facciata. Non è consentito lasciare i nuovi intonaci, non pigmentati in pasta, senza tinteggio.
- [5.2] La tinteggiatura degli edifici dovrà essere realizzata a calce o ad affresco, con l'utilizzazione di pigmenti e di terre naturali o di ossidi.
- [5.3] È raccomandato l'uso tradizionale della stagionale imbiancatura a calce usata nei prospetti [nelle facciate al piano terra in genere] degli edifici dello Junno e in tutti i bassi; tale pratica ha una alta funzione igienica.
- [5.4] Solo nei casi di edifici del '900 (ferme restando le indicazioni e le limitazioni precedenti), al fine di riproporre le tecniche originali, è possibile utilizzare tecniche e materiali diversi. Nel caso di edifici non sottoposti a tutela di cui al decreto legislativo 42/2004, le soluzioni scelte dovranno essere approvate dall'Ufficio Tecnico sentita la competente Soprintendenza per il Beni Architettonici e Paesaggistici.
- [5.5] Le lacune delle decorazioni pittoriche di facciate che riproducono tecniche di rivestimento o elementi architettonici (finti bugnati, mattoni in corsi, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi interni o esterni, cantonate in bozze, lesene ecc.) saranno integrate nel rispetto delle forme, delle dimensioni, delle tecniche pittoriche proprie dell'originario modulo costitutivo.
- [5.6] I progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica fra gli elementi architettonico – decorativi e tecnologici ovvero è vietato colorare stipiti e architravi in pietra.
- [5.7] In generale si sceglierà il colore da impiegarsi in facciata in base alle tracce di tinteggio storico rinvenute attraverso l'analisi dei paramenti murari. In assenza di tracce di tinteggio storico in facciata sarà vincolante l'indicazione dell' Ufficio Tecnico che valuterà l'intervento secondo quanto dettato nel presente regolamento riservandosi anche l'eventuale consulto della Soprintendenza per immobili di particolare pregio o a questi adiacenti.
- [5.8] Per tutti gli edifici dello Junno si utilizzerà il colore bianco dato dall'uso del latte di calce.
- [5.9] Per i palazzi, in assenza di riferimenti, si utilizzerà il colore tipo Paulin cod.803
- [5.10] La stesura dei tinteggi deve permettere la lettura dell'unitarietà di

facciata attraverso un'unica colorazione, indipendentemente dalle diverse suddivisioni in proprietà dell'immobile interessato dall'intervento.

6. **Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature**
- [6.1] Nel caso di rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si dovrà altresì provvedere al ripristino delle originarie tinteggiature.
Nel caso di rifacimento degli intonaci è obbligatorio provvedere anche alla tinteggiatura della facciata. Ovvero l'intonaco non può rimanere grezzo, ma o contiene il colore nello strato finale o viene tinteggiato a latte di calce più colore.
- [6.2] Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura "con pittura a fresco" e "a calce" (ovvero con latte di calce).
- [6.3] Il colore da impiegarsi verrà scelto a seguito di idonei saggi e accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata, e da documentare in sede di presentazione del progetto di ripristino da parte di tecnico abilitato, comprensivo di specifica e puntuale analisi storico-tipologica dei prospetti. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello originario, ma comunque pertinente alla situazione storicizzata della facciata e del contesto. In assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere tali da ben armonizzarsi con il contesto.
- [6.4] Prima di procedere alla realizzazione degli interventi dovrà essere predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La scelta della soluzione definitiva dovrà essere approvata da un rappresentante del competente organo tecnico dell'Amministrazione Comunale convocato sul posto e documentata con apposito verbale di sopralluogo che costituirà parte integrante della procedura di autorizzazione, ove dovuta, ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. N. 42/2004.
- [6.5] In linea generale tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la diversificazione cromatica per tutti gli elementi architettonico-decorativi.
7. **Paramento a faccia a vista lapideo (tecnica costruttiva a vista)**
- [7.1] Le facciate storiche finite in materiale lapideo a faccia a vista dovranno essere conservate e valorizzate.
- [7.2] È vietata la sabbiatura dei paramenti murari a faccia a vista.
Sono eccezionalmente ammesse microsabbie localizzate e funzionali alla pulitura in presenza di particolare degrado.
- [7.3] Sono consentiti i trattamenti di pulitura e protezione dei paramenti murari a vista, ovvero pulitura e lavaggi naturali o lavaggi con impacchi chimici.
- [7.4] Per edifici in origine a faccia a vista, gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente deteriorati, dovranno essere realizzati con il metodo del cuci scuci, con materiale originario.
- [7.5] Si prescrive l'uso di materiali simili agli originali per dimensione,

forma e colore, adoperando nelle connessioni una malta analoga per composizione a quella originale.

I giunti dovranno essere lavorati con le stesse modalità di quelli originali.

- [7.6] La pietra da utilizzare per gli interventi di restauro e manutenzione degli edifici del Centro Storico si dovrà fare uso del calcare greco o della pietra di Lecce o Carovigno fino alla eventuale riattivazione di cave di pietra di Monte.

8. Elementi architettonici e decorativi in pietra o tufo

- [8.1] Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originali.

- [8.2] A tal fine è prescritto che gli elementi architettonici e decorativi di pregio siano oggetto di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne il degrado.

- [8.3] Senza pregiudizio per l'impiego di nuovi materiali o di tecniche non contemplate dal presente [Regolamento], per tali operazioni valgono i criteri generali di intervento di cui ai commi seguenti.

- [8.4] Dovranno essere conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici plastico-decorativi in pietra, in tufo, o altro materiale lasciato a vista, inseriti nell'ambito delle strutture murarie perimetrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia vista.

Tali elementi potranno essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale reintegrazione delle parti mancanti o deteriorate e dovranno comunque essere idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati.

E' fatto espresso divieto di utilizzare, per la pulizia degli elementi lapidei, dischi abrasivi (flessibili) e/o martelli a denti che ne eliminano lo strato superficiale di protezione, mentre si adotteranno sistemi di pulizia meno invasiva.

- [8.5] Dovrà essere eseguito un consolidamento in profondità sugli elementi in pietra naturale o tufo di valore storico-architettonico o tipologico che, risultino in avanzato stato di degrado, al fine di garantire la stabilità e la conservazione degli stessi.

- [8.6] Dovrà procedersi a trattamenti protettivi sulla superficie esterna del materiale lapideo ogni qualvolta la medesima presenti assorbimenti di acqua eccessivi e pregiudizievoli per la buona conservazione.

9. Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente

- [9.1] Tutti gli elementi plastico-decorativi realizzati, anziché in pietra o tufo, in muratura intonacata ed eventualmente modanata come cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, dovranno essere anch'essi conservati e restaurati con operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti.

- [9.2] Ove sia indispensabile la loro rimozione, tutti gli elementi di cui al precedente comma dovranno essere fedelmente ricostruiti, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio, ovvero mediante l'esecuzione di calchi.

- [9.3] Le membrature realizzate in muratura intonacata e dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in tufo, dovranno essere ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie

- che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del più nobile materiale imitato o simulato.
- [9.4] Dovranno essere ripristinate le eventuali decorazioni e le membrature architettoniche simulate pittoricamente, avvalendosi in tal caso di maestranze specializzate. Analogamente si dovrà procedere per il restauro di elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, etc.
- [9.5] Qualora gli elementi in finta pietra abbiano perduto aderenza con la muratura sottostante dovranno essere consolidati in profondità, ripristinando l'aderenza tra la malta lavorata ed il supporto murario con eventuale adozione di tecniche di consolidamento in profondità od incollaggio.
10. Particolari architettonici, decorazioni plastiche e decorazioni pittoriche o graffite, incise etc.
- [10.1] Si dovrà porre particolare attenzione agli elementi decorativi e compositivi delle facciate, perché costituiscono il linguaggio del centro storico.
- [10.2] Tutti gli elementi in materiale lapideo o fittile, costituenti l'ornato e la composizione architettonica della facciata, devono essere conservati e restaurati mantenendo l'originario aspetto a vista: cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati ecc., comprese le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano, sia emergenti dalla facciata, sia alloggiate in nicchie o edicole.
- [10.3] Per tutte le parti dei fronti in origine a faccia a vista è consentita solamente una lieve pulitura, mediante opportuni lavaggi.
- [10.4] È vietato l'uso di ogni genere di sabbiatura.
- [10.5] È vietato intonacare o tingeggiare le pietre naturali costituenti decorazioni di facciata, salvo documentati casi di preesistenze. È possibile al massimo scialbare o velare
- [10.6] Per gli elementi lapidei a vista è consentito il consolidamento, l'eventuale tassellatura e sostituzione per parti.
- [10.7] In casi eccezionali, e comunque per particolari architettonici non di grande pregio artistico, è consentita, previa specifica autorizzazione, l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce e polvere di pietra locale
- [10.8] In presenza di lavorazioni plastiche, realizzate in intonaco e caratterizzate da una trama facilmente leggibile come cornici, fasce marcapiano, finto bugnato, lesene ecc. sarà possibile l'integrazione delle parti mancanti evitando l'uso di materiale lapideo.
- [10.9] In presenza di lacune si potrà procedere alla ricomposizione che dovrà interessare l'intero modulo costitutivo della trama.
L'intervento dovrà essere realizzato con malta composta dagli stessi componenti di quella originale, servendosi di apposite sagome dal profilo identico alle modanature esistenti.
- [10.10] È vietato porre alle facciate balze di rivestimento di marmo o di altro materiale non storico, come rivestimenti ceramici o in pietra di Apricena o in marmette di cemento.
Le balze esistenti, non pertinenti all'impianto originale di facciata, devono essere eliminate.
- [10.11] Nel restauro di facciata è imposto il recupero, ove possibile, degli elementi in pietra locale (stipiti, scale, soglie, davanzali..). In caso di conclamata usura o di lesioni non ricomponibili è vietata la

sostituzione di tali elementi con materiale incongruo. È consentito l'utilizzo della pietra di Apricena fino all'eventuale riattivazione di cave di pietra di Monte.

[10.12] E' fatto espresso divieto di utilizzare, per la pulizia degli elementi lapidei, dischi abrasivi (flessibili) e/o martelli a denti che ne eliminano lo strato superficiale di protezione, mentre si adotteranno sistemi di pulizia meno invasiva.

ART. 7 CHIUSURE ED ELEMENTI DI FINITURA

- 1. Aperture di prospetto ed elementi di contorno: vani di porte e finestre**
- [1.1]** I vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all'assetto storicamente consolidato dell'edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche, devono essere conservati nella forma e nella posizione esistente
- [1.2]** Tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come stipiti, cornici, soglie, architravi, frontespizi, archi, mensole e ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, devono essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti.
- [1.3]** Nei prospetti compiutamente definiti di qualsivoglia epoca storica, sia con paramento intonacato che a faccia vista, non è consentita la realizzazione di nuove aperture, né il ripristino di eventuali aperture preesistenti, salvo quanto di seguito indicato.
In caso di intervento, dovranno inoltre essere chiuse od opportunamente ridotte le aperture d'origine recente che risultino incongrue e pregiudizievoli per l'unitarietà e l'integrità dell'intero prospetto o di singoli elementi architettonici e decorativi.
- [1.4]** L'allargamento delle aperture dei locali con destinazione d'uso commerciale, siti al piano terra o seminterrato degli edifici, anche privi di valore storico-artistico, non è ammesso.
La destinazione commerciale dei locali ed il tipo di attività svolta al suo interno non possono determinare trasformazioni o adeguamenti dell'immobile in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 2. Serramenti esterni**
- [2.1]** Le bucaure delle finestre sui prospetti del centro storico di Monte Sant'Angelo presentavano in origine maggior profondità perché munite del solo serramento a vetri interno.
Il serramento era oscurato tramite scuretti interni, collegati al serramento stesso.
Pur auspicando il recupero di questa caratteristica del centro storico si prende atto della situazione attuale e delle esigenze di tipo funzionale che l'hanno determinata.
- [2.2]** Nel caso di intervento unitario di facciata si dovrà privilegiare l'eliminazione dei serramenti di oscuramento esterni, perché non appartenenti alla tipologia e alla tradizione locale.
- [2.3]** Nei casi in cui si riscontra l'avvenuta installazione di serramenti esterni, sulla base di espresso parere della Commissione Edilizia Integrata, potrà essere disposta la rimozione dei serramenti stessi.
- [2.4]** Sono vietati serramenti in plastica, metallo o realizzati con profilati di alluminio o materiali incongrui con i caratteri ambientali del centro storico.
- [2.5]** È vietato l'impiego di serramenti di oscuramento estranei alla tradizione locale, quali serramenti con doghe orientabili, o inclinate, o avvolgibili di qualsiasi natura e materiale. Sono fatti salvi i casi in cui gli edifici realizzati dopo il 1942 in cui tali materiali risultano presenti nel progetto originario.

- [2.6] È vietato sostituire i serramenti di oscuramento originari con altri che presentino foggia diversa da quella originaria e risultino incongrui con i caratteri architettonici della facciata.
- [2.7] È infine vietato l'uso di:
- veneziane esterne;
 - persiane in alluminio verniciato;
 - avvolgibili in pvc o alluminio;
 - sportelloni;
 - scuri o porte in contrapposizione alla vetrina, salvo i casi di restauro e recupero delle tipologie storiche ancora presenti;
 - serramenti esterni nelle finestre del piano terra, prospicienti la pubblica via, che si aprono verso l'esterno;
 - serramenti ad anta asimmetrica;
 - serramenti con ferramenta montata a vista.
- [2.8] Il serramento chiuso non deve sporgere rispetto al filo di facciata
- [2.9] In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione degli infissi incongrui con nuovi serramenti [tradizionali] coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.
- [2.10] I serramenti dovranno essere dipinti a pennello con colorazione esclusivamente opaca, dedotta dalle tracce originali. In mancanza di queste, si dovrà procedere alla scelta dei colori tradizionali: verde, marrone, grigio e legno naturale.
La colorazione dovrà essere omogenea su tutta la facciata.
In tutti i casi la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.
È inoltre obbligatorio che tutti gli infissi della stessa unità edilizia abbiano la medesima tinta e tonalità.
- [2.11] Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma – imposta, che dovranno essere per forma e lavorazione, simili a quelli tradizionali.
- [2.12] In linea generale è vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico o documentario che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno.
È vietato l'uso di doppie finestre.
- [2.13] Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l'installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo "inglese".
- 3. Serramenti interni**
- [3.1] Gli infissi interni (finestra) dovranno essere in generale a doppia anta; è obbligatorio l'uso del legno dipinto a pennello con colore avorio, grigio o marrone; non è ammesso il legno verniciato con venatura a vista, di qualsiasi intonazione, salvo preesistenze documentate di particolare interesse da sottoporre a valutazione dell' Ufficio Tecnico Comunale, sentita la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- [3.2] Il materiale da utilizzare è il legno verniciato con vernici non trasparenti. Soluzioni tecnologicamente avanzate, di alta qualità formale e funzionale sono ammesse solo se esplicitamente assentite dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica che valuterà l'opportunità e il

- grado di coerenza con il complesso architettonico, sentita la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- [3.3] In ogni caso tutte le aperture della facciata, a eccezione del piano terra, dovranno presentare finestre omogenee, per tipo e colorazione.
- [3.4] È vietato l'uso di doppie finestre; in alternativa si propone l'installazione di vetro camera.
- [3.5] Sono vietati i vetri a specchio e le suddivisioni delle luci del tipo inglese.
- [3.6] Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'uso della ferramenta degli infissi interni ed esterni, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette, chiavistelli e ferma – imposta che, quando non più utilizzabili, dovranno prendere la forma e la lavorazione di quelli tradizionali.
- 4. Porte e portoni**
- [4.1] I portoni e le porte di valore coevi agli edifici e/o coerenti con l'impianto architettonico di facciata nonché quelli che, seppur posteriori, siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata, devono essere oggetto di sola manutenzione e restauro conservativo.
- [4.2] Dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti, comprensivi di ferramenta, di porte e portoni di tipo tradizionale in legno, decorati a intaglio, a tarsia o con complesse modanature, ed eventualmente reintegrati secondo il disegno originale e trattati a cera o con vernici trasparenti opache, previo uniforme trattamento del fondo con mordente colore noce. Qualora, in presenza di serramenti gravemente deteriorati, non sia possibile il restauro, sarà ammesso il rifacimento con le modalità di cui al successivo comma.
- [4.3] Nel caso in cui gli infissi si presentino in particolare stato di degrado, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale ecc.) in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
- [4.4] L'eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l'utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente.
- [4.5] In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente [Regolamento].
- [4.6] Sono vietate porte e portoni in alluminio anodizzato con il fronte esterno a vista, in alluminio (sia anodizzato che verniciato), in pvc, in plastica o in ferro.
- [4.7] Le porte, i portoni dovranno essere collocati arretrati rispetto al filo di facciata.
- [4.8] Sono vietati i vetri a specchio, le suddivisioni del tipo "all'inglese" e i vetri colorati.
- [4.9] Pur privilegiando il recupero del colore originale, la colorazione degli infissi di porte e portoni può diversificarsi da quella degli infissi dei piani superiori.

[4.10] Sono vietate le chiusure a serranda, a maglia e a fascioni continui di lamiera, i cancelletti retraibili, le doghe ribaltabili a libro sull'esterno della facciata.

5. Vetrine e simili

[5.1] In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine storiche [coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela] nonché di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici.

[5.2] Per le vetrine di cui al comma precedente sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione.

In caso di degrado particolarmente evidente è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

[5.3] Le nuove vetrine di esercizi commerciali o laboratori artigianali dovranno sovrapporsi ai fronti e non incassati ad essi, potranno sporgere rispetto al filo della facciata di max. cm. 15 e potranno essere realizzate sia in legno, con i criteri già descritti per gli altri tipi di serramenti esterni, oppure in ferro di colore scuro, a disegno semplice e lineare.

6. Elementi in ferro

[6.1] Tutti gli elementi in ferro battuto di rifinitura della facciata costituiscono fattori essenziali dell'immagine degli edifici: grate, ringhiere, cancelli, cancellate, ferma imposte, portastendardi, aste di meridiane.

È vietata la rimozione di tali elementi ed è consentita la sola manutenzione.

[6.2] In caso di documentato degrado, è ammessa la sostituzione con stessi materiali, forme e colori.

[6.3] Il trattamento di tutti questi elementi in ferro dovrà riproporre il colore originale mediante pulitura e utilizzo di disossidanti fosfatanti e vernici opache di protezione.

È consentito l'impiego di oli protettivi trasparenti che bloccano il processo di ossidazione.

[6.4] Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate secondo le tipologie tipiche e verniciati a smalto opaco di colore nero o bruno scuro.

[6.5] Eventuali nuove inferriate, dovranno essere inserite nella parte interna dell'apertura, non a filo, ma all'interno dell'imbotto e con apertura a pacchetto non su pubblica via.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate esclusivamente per motivi tecnici e dovranno essere valutate caso per caso.

[6.6] Salvo casi particolari debitamente documentati, la colorazione degli elementi in ferro di cui ai commi precedenti dovrà essere al naturale, con verniciatura opaca di protezione, oppure a corpo colore "piombaggine".

7. Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura

[7.1] Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano

- tutte le parti di esse che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore grigio micaceo, piombaggine o nero opaco.
- [7.2] Sono preferibili quelle a cancello in ferro, anche ripiegabile in più parti.
- [7.3] Le serrande avvolgibili dovranno essere di tipo a maglia. Sono escluse serrande a soffietto. Le aperture appartenenti allo stesso edificio dovranno essere dotate della stessa soluzione di chiusura anche se riferite ad attività commerciali o proprietà distinte.
- [7.4] Gli ingressi di negozi posti in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'edificio con una profondità pari alla dimensione delle ante delle porte e in tutti i casi in cui sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscita di sicurezza.
- [7.5] In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno essere realizzati gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica

ART. 8 ELEMENTI DI FACCIATA

- [1.] La valorizzazione dell'immagine urbana deriva anche dal riordino di tutta l'oggettistica collocata nelle facciate degli edifici del centro storico:
- [2.] L'arredo urbano minore è costituito da
- Oggettistica tecnologica**
- elementi tecnologici pubblici: cavi elettrici e telefonici, tubazioni del gas, tubazioni acquedotto
 - elementi tecnologici privati: campanelli, citofoni, videocitofoni, cassette postali, impianti di condizionamento d'aria, antenne e parabole televisive, corpi illuminanti e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili
- Oggettistica funzionale**
- contenitori espositivi
 - contenitori distributivi
- Oggettistica per la comunicazione**
- segnaletica stradale
 - informazioni e orientamento
 - pubblicità: affissioni, insegne, targhe, vetrine, tende, striscioni

ART. 9 OGGETTISTICA TECNOLOGICA[: CAVI, TUBI, CAMPANELLI ...]**1. Cavi elettrici e telefonici**

- [1.1] Nel caso di restauro complessivo di facciate è tassativo riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica [attualmente riuniti in modo disorganico nel prospetto principale] in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
- [1.2] L'Amministrazione Comunale si impegna a stabilire con gli Uffici Tecnici degli enti erogatori dei servizi pubblici un riordino totale delle reti distributive, concordando metodi e tempi operativi, nonché la predisposizione, in accordo con gli enti erogatori, di alloggiamenti per contatori e cabine adeguate al contesto storico e architettonico degli edifici e dei luoghi, evitando materiali e forme seriali incompatibili con l'immagine urbana esistente.
- [1.3] Per accogliere e organizzare in facciata tutti i cavi e i fili degli impianti di illuminazione pubblica, ENEL e servizi telefonici, dove possibile, si devono realizzare apposite scanalature interne alle murature o condotti atti allo scopo.

I criteri di riordino per gli interventi sono i seguenti:

- realizzazione di condotti sotto traccia atti a raccogliere i cavi; o ,in alternativa, calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie (che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà).
Le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;
- percorsi orizzontali posti sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del canale di gronda;
- i cavi possono essere posti al di sopra delle fasce di marcapiano, fasce di gronda o fasce marcadavanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia;
- gli alloggiamenti per contatori e le devono essere realizzate in forme e materiali consone al contesto e devono essere localizzate in modo da non occultare elementi architettonici degli edifici e delle visuali dello spazio pubblico. Esse devono costituire, per foggia, materiali e localizzazione, elementi di arredo urbano e, pertanto, devono rispettare i criteri contenuti nel presente [Regolamento]

- [1.4] In generale si raccomanda il rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni ornamentali plastiche.

2. Tubazioni del gas

- [2.1] Le tubazioni del gas, di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata. Le tubazioni, per quanto previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile altrimenti, su specifica autorizzazione, le tubazioni saranno collocate sulla facciata principale. In questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa, nascoste dai canali di gronda.

Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata solo la tubazione principale che non può superare l'altezza di 50 cm. dalla quota del piano stradale.

La tubazione deve essere installata in una apposita scanalatura.

[2.2] Il contatore del gas deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio.

Se ciò non fosse possibile è tollerata l'installazione in facciata in una apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, secondo le norme indicate:

- gli sportelli dovranno essere in ghisa o acciaio, di colore della facciata;
- su facciate intonacate si ammettono sportelli in plastica a filo, opportunamente predisposti e trattati per accogliere uno stato di intonachino identico a quello di facciata;

3. Tubazioni acquedotto

[3.1] Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata.

[3.2] Il contatore principale deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio.

Se ciò non fosse possibile, è rinviato al parere della Commissione Edilizia integrata la possibilità di autorizzare l'installazione in facciata in una apposita nicchia ordinatamente allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura, a filo facciata secondo le norme indicate per le nicchie riservate ai contatori del gas di cui al punto precedente.

4. Campanelli citofoni videocitofoni

[4.1] Campanelli, citofoni e videocitofoni devono trovare alloggiamento a lato del portone di ingresso, negli sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei.

Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi.

[4.2] Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

[4.3] È consentita l'installazione sul portone di ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

[4.4] Nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera.

[4.5] Pulsantiera, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo bensì a filo della facciata e dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati.

[4.6] Le apparecchiature devono essere realizzate con materiali consoni alla tradizione e all'immagine della città storica: pietra [di Monte], ottone, bronzo.

Sono vietati gli apparecchi in alluminio o materiali plastici.

[4.7] Le pulsantiere storiche dovranno essere restaurate e riutilizzate.

[4.8] Per quanto concerne la produzione seriale, si rimanda alla Commissione Edilizia l'approvazione preventiva della forma e del materiale per ogni casa costruttrice e per ogni tipo.

5. Cassette postali

- [5.1] Le cassette postali devono trovare opportuna collocazione all'interno degli edifici, nell'androne di ingresso all'unità abitativa. Pertanto è vietata, in linea generale, l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli.
- [5.2] È ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico. È possibile progettare e proporre l'installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie funzioni (videocitofoni, campanelli e cassetta delle lettere), purché realizzati in nicchia sugli sguinci, sul portone o sulla facciata.
6. Impianti di condizionamento d'aria
- [6.1] È vietata l'installazione di apparecchi di condizionamento d'aria e qualunque altro apparecchio tecnologico in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie.
- [6.2] L'installazione di apparecchi tecnologici è tollerata solo nel caso che essi siano mimetizzati, quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine. In ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno. La congruità della soluzione progettata con le caratteristiche ambientali del Centro Storico sarà valutata dalla Commissione [Edilizia Integrata].
- [6.3] Le prese d'aria, per i camini o caldaie e i fori per l'esalazione dei fumi, imposte dalle norme di sicurezza, sono vietate sulla facciata principale. Esse sono consentite nel rispetto dell'ornato di facciata, purché coperte da elementi dello stesso colore della facciata.
- [6.4] Per gli apparecchi esistenti installati sulle facciate e nei balconi, nelle more del loro adeguamento alle disposizioni del presente regolamento da farsi in occasione di interventi di manutenzione delle facciate o di ristrutturazione dell'immobile, è fatto obbligo ai proprietari di operare interventi mitigatori dell'impatto visivo secondo le indicazioni che, caso per caso, saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica. In caso di mancato rispetto delle disposizioni l'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica avrà l'obbligo di ordinare la rimozione dell'apparecchio esterno.
7. Antenne e parabole televisive
- [7.1] Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore a una per ogni unità condominiale, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi o terrazzi non di copertura.
- [7.2] È consigliabile, quando possibile, l'installazione sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via. Possono essere ammesse collocazioni alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, ...) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura.
- [7.3] Le dimensioni dovranno essere, in ogni caso, le minime reperibili in commercio e la colorazione dovrà essere capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura o di pareti di sfondo.

- Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.
- [7.4] Nel caso di manutenzione ordinaria straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.
- [7.5] È facoltà dell' Ufficio Tecnico Settore Urbanistica escludere la collocazione di antenne, anche se conformi agli indirizzi di cui sopra, qualora risultino particolarmente evidenti rispetto i principali punti panoramici o i più importanti monumenti del centro storico.
- [7.6] Sulla facciata principale degli edifici è vietata la posa dei fili della rete televisiva.
8. Corpi illuminanti e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili
- [8.1] È vietata l'installazione di corpi illuminanti privati sulle facciate. I corpi illuminanti privati esistenti sono tollerati sino alla prima richiesta di qualsiasi intervento inerente alla facciata, dopodiché vi sarà l'obbligo alla rimozione.
- [8.2] Non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate.

ART. 10 CONTENITORI ESPOSITIVI E CONTENITORI DISTRIBUTIVI

1. Contenitori espositivi

- [1.1] Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili.
- [1.2] È consentita l'installazione di contenitori espositivi, nel numero massimo di due per esercizio commerciale, ed i casi saranno valutati singolarmente dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica che, nel valutare la proposta progettuale avanzata dall'interessato, ne stabilirà dimensioni, sporgenze e materiali (ghisa o ferro color piombaggine).
- [1.3] Nel caso di restauro o manutenzione straordinaria dell'intera facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette che non rientrano nella composizione unitaria delle vetrine di uno specifico periodo, essendo in contrasto con l'ornato del fronte e/o la tradizione locale.
- [1.4] L'Amministrazione, su sollecitazione di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi convenientemente raggruppate, anche in particolari luoghi del Centro Storico.
- [1.5] Le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi Pubblici ecc., devono essere realizzate in ghisa o ferro color "piombaggine", con tipologia, forme, dimensioni e ubicazione fornite dal Settore Urbanistica su disposizione dell'Amministrazione Comunale.

2. Contenitori distributivi

- [2.1] Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc.
- [2.2] Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata e sul marciapiede pubblico.
Potranno essere installate, previa autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.
- [2.3] Nel caso di esercizi commerciali non sarà consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.

ART. 11 OGGETTISTICA PER LA COMUNICAZIONE

- [1.] L'oggettistica per la comunicazione presente sulle facciate comprende:
- segnaletica stradale
 - informazioni e orientamento
 - pubblicità nelle forme di affissioni, insegne, targhe, vetrine, striscioni
- [2.] All'interno delle aree individuate dall'art. 3 l'affissione, la segnaletica, la pubblicità commerciale, e ogni altra forma di esposizione al pubblico di insegne o merci attuata da parte di soggetti privati [o pubblici], nonché le opere necessarie per l'installazione delle relative attrezzature, sono consentite solo nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi e articoli e nel rispetto degli specifici piani di settore predisposti dalla Amministrazione Comunale.
- [3.] L'apposizione della segnaletica e dei manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine della città storica.
- [4.] Per tutte le categorie di oggettistica per la comunicazione pubblica e privata valgono le norme di cui ai punti seguenti:
- [5.] Nel caso di intervento complessivo di facciata il progetto deve contemplare in modo specifico il riordino di tutti gli elementi per la comunicazione.
- [6.] Nel caso di intervento parziale di facciata in cui si contempli la sola sistemazione degli elementi per la comunicazione, dovrà essere prioritariamente salvaguardata e resa fruibile la lettura delle caratteristiche architettoniche – decorative dell'edificio.
- [7.] Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi, o vie, comunque da parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.
- [8.] Complessivamente, nelle operazioni di riordino, gli elementi di comunicazione presenti in facciata dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- a. essere immediatamente riconoscibili
 - b. essere collocati rispettando l'ambiente
 - c. rispettare le norme internazionali
 - d. avere segni e figure nette
 - e. richiedere costi di realizzazione contenuti
 - f. richiedere scarsa manutenzione
- [9.] Per evitare l'addensarsi confuso e la sovrapposizione di segnali, simboli, indicazioni, pubblicità, sono fissati criteri di gerarchizzazione degli spazi in base ai quali distribuire i segni cittadini:
Valgono le seguenti indicazioni:
- segnaletica stradale (a muro): hmin 240 hmax 290;
 - indicazioni di orientamento (a muro): hmin 240 hmax 290
 - informazioni (a muro): hmin 130 hmax 200;
 - pubblicità a più livelli insegne negozi (a muro): hmin 200
- Per il collocamento di qualsiasi tipologia di segno a bandiera (se ammissibile), è prevista una altezza da terra di mt. 2.50 ed una sporgenza che non dovrà mai eccedere l'ampiezza del marciapiede.

[10.] Anche attraverso la formazione di Piani di Arredo Urbano, si dovrà tendere a ottenere coerenza e integrazione fra l'oggettistica per la comunicazione e gli interventi in materia di pavimentazioni, rampe, sedili, illuminazione ecc.

Tutta la segnaletica deve evitare di occultare gli aspetti artistici-ambientali del luogo; i Piani dell'Arredo Urbano dovranno individuare quei luoghi atti a ospitare totem, vetrinette, espositori realizzati per contenere i segnali e i simboli del linguaggio cittadino.

ART. 12 SEGNALETICA STRADALE

- [1.] Nelle aree del Centro Storico si dovrà tendere ad una riduzione dei cartelli e dei segnali attualmente posti a ridosso delle architetture e a un riordino di quelli esistenti [collocati in modo casuale] lungo i percorsi cittadini.
- [2.] Nelle zone pedonali dovrà essere prevista una segnaletica speciale concepita per il pedone:
- rispettosa delle norme internazionali,
 - di misura ridotta,
 - collocata ad altezza d'uomo,
 - raccolta per gruppi di informazione.
- [3.] La segnaletica stradale può essere collocata anche in strutture che prevedono altri gruppi di segni urbani purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate nel precedente articolo.

ART. 13 SEGNALI DI INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO

- [1.] Per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città:
- mappe della città, del centro storico, dei parchi;
 - rete dei servizi pubblici;
 - indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi;
 - pannelli elettronici o bacheche.
- [2.] Il riordino della segnaletica di informazione e di orientamento sarà perseguito attraverso la redazione di un apposito Piano sulla base dei seguenti indirizzi:
- a. perseguire il necessario coordinamento con la segnaletica di informazione e orientamento esterna al Centro Storico;
 - b. evitare una eccessiva astrazione e sovrapposizione di simboli e linguaggi;
 - c. porre particolare attenzione alla leggibilità dei messaggi;
 - d. i segnali di informazione e di orientamento potranno essere collocati anche in strutture che prevedono altri gruppi di segni urbani, purché nella distribuzione siano rispettate le priorità indicate al punto 9 dell'Articolo 11;
 - e. i percorsi dovranno essere congruenti con la meta preposta;
 - f. la struttura di supporto, il formato e il colore dei segnali di informazione e di orientamento dovranno essere ripetitivi e personalizzati, al fine di ottenere una immediata riconoscibilità tra i vari segnali della città;
 - g. dovranno essere definiti i supporti e la localizzazione per le informazioni pubbliche a carattere provvisorio (bandi, concorsi, manifestazioni ecc.).
- [3.] L'Amministrazione Comunale dovrà predisporre un progetto organico per la scelta dei luoghi, delle forme, dei materiali e dei colori di tutta la segnaletica. È pertanto vietata qualsiasi apposizione non gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.
- [4.] I criteri guida consigliati dalla presente normativa sono in primo luogo un conveniente raggruppamento e nel particolare:
- l'indicazione toponomastica sia realizzata in pietra naturale dello stesso tipo di quella già esistente, con scritte incise ed evidenziate con colore scuro;
 - gli indicatori di monumenti e di servizi di pubblica utilità siano realizzati in un unico cartello, raggruppante le varie indicazioni. Questi segnali dovranno essere realizzati in materiale tradizionale colorato con fondo marrone e scritte bianche;
 - gli indicatori di alberghi e ristoranti siano anch'essi convenientemente raggruppati in un unico cartello avente la stessa larghezza di quello descritto precedentemente e realizzato in materiale tradizionale colorato con fondo marrone e scritte bianche;
 - la segnaletica stradale sia ridotta al minimo indispensabile evitando doppioni e sovrapposizioni.
- [5.] Le bacheche per la pubblica affissione devono essere sostenuti da pali infissi nel terreno e accostati alla superficie della parete.
- [6.] Non è consentito che segnali o bacheche nascondano cantonate caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, né tantomeno bassorilievi o apparati decorativi ed è categoricamente vietato il

**posizionamento in contrapposizione visiva di edifici di rilevante
valore storico – artistico.**

ART. 14 OGGETTISTICA PER LA PUBBLICITÀ

- [1.] L'oggettistica per la pubblicità presente sulle facciate è composta da:
- affissioni
 - insegne
 - targhe
 - vetrine
 - tende
 - striscioni
- [2.] Si prevede l'organizzazione della pubblicità realizzata attraverso apposite forme di supporto riconoscibili alla percezione degli abitanti: totem, pannelli, colonne ecc.
- [3.] Sono ammesse soluzioni che prevedono i segnali pubblicitari collocati tra altri segni cittadini, purché siano rispettate le regole generali indicate al punto 9 dell'articolo 11.
- [4.] Nelle aree del Centro Storico il riordino degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sarà perseguito attraverso la redazione del Piano Generale degli Impianti secondo i seguenti indirizzi:
- si dovrà privilegiare il contenimento degli spazi per affissione e il rispetto dei partiti architettonici dei fronti degli edifici.
 - si dovrà privilegiare l'utilizzo di pannelli autoportanti, scoraggiando l'applicazione di pannelli a muro per evidenti motivazioni estetiche.

ART. 15 INSEGNE

- [1.] Le presenti indicazioni riguardano le insegne pubblicitarie dei negozi.
- [2.] In nessun caso le insegne potranno interferire, sovrapporsi o aggiungersi ad altri segni urbani o impianti pubblicitari già presenti a meno che non venga proposto ed approvato uno studio di riordino.
- [3.] Negli interventi di manutenzione e restauro dei fronti degli edifici, sarà obbligo del progettista, qualora siano previste attività commerciali che necessitano di insegne pubblicitarie, prevederne la collocazione in sede progettuale.
- [4.] Si dovrà perseguire l'obiettivo di uniformare materiali e tipologie per le insegne poste sul fronte dello stesso edificio.
- [5.] In tutti gli edifici interessati dalle speciali norme di tutela di questo regolamento, le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine, o ai vani porta di pertinenza dell'esercizio commerciale interessato o nella parte superiore.
 Nel caso di aperture di notevole altezza (superiori a ml. 3,00) non è consentito l'apposizione dell'insegna in posizione superiore all'apertura.
 Solo nei casi di bucatore con architrave piana, è consentita la collocazione di insegne immediatamente al di sopra dell'architrave; queste non potranno debordare oltre la larghezza dell'apertura e di eventuali cornici; l'altezza non dovrà superare cm.40.
 Dovranno comunque rispettare la dimensione massima della sottostante apertura con altezza non superiore a 50 cm. con sporgenza non superiore a 15 cm.
 Le insegne poste al di sopra dell'apertura devono avere una dimensione di base non superiore alla larghezza dell'apertura stessa, né possono comprendere più aperture.
 Non è consentita l'apposizione di insegne soprastanti tende.
- [6.] Qualora l'apertura interessata dall'insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico, l'apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.
 Le insegne non dovranno comunque occultare o sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico–architettonico–tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture ecc..
- [7.] È vietata l'apposizione di più di un'insegna per ciascuna apertura.
 Ove sulla stessa facciata siano già presenti insegne di diversa caratteristiche tecniche, è facoltà dell'Amministrazione prescrivere l'adeguamento della nuova insegna a quelle in essere e anche prescrivere l'adeguamento di tutte a un unico modello.
 In via del tutto eccezionale, se l'esercizio commerciale presenta più vetrine o vani porta su uno stesso prospetto, è possibile installare un'insegna più ampia. Questa soluzione dovrà comunque risultare congruente con il carattere della facciata e con il contesto in cui si inserisce.

- Le deroghe anzidette saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica in funzione della tipologia delle facciate e delle dimensioni delle aperture.
- [8.] La miglior collocazione delle insegne è l'inserimento delle stesse entro la luce netta delle vetrine o degli ingressi rispettando le seguenti indicazioni:
- L' insegna non dovrà sporgere dal filo della muratura;
 - È vietata la collocazione di insegne nelle bucatore di finestre poste al piano terreno, o ai piani superiori, e nei sopraluce dei portoni; è possibile solamente l'apposizione interna di vetrofanie;
 - È vietato collocare insegne o altre forme pubblicitarie nelle arcate dei porticati.
- [9.] L'eventuale illuminazione dell'insegna deve tener conto della struttura architettonica dell'edificio.
Non sono consentite luci mobili o intermittenti, scorrevoli o simili, né luci colorate.
Non sono consentite insegne tridimensionali.
- [10.] Le insegne comprese entro le bucatore di prospetto non potranno essere luminose e potranno essere illuminate solo da luce riflessa o indiretta;
- [11.] Per quelle esterne alle bucatore non sono consentite insegne con sorgente luminosa interna di qualsiasi tipologia costruttiva (a cassonetto, a filo di neon, a lettere staccate tridimensionali ecc.).
Insegne a lettere staccate tridimensionali retroilluminate sono consentite nei casi nei quali una sola attività sia prevalente nell'utilizzazione del fabbricato e abbia rilevanza di interesse pubblico (uffici pubblici, sedi di banche, sedi di aziende erogatrici di pubblici servizi, sedi di assicurazioni);
Per quelle esterne alle bucatore non sono consentite insegne con sorgente luminosa interna di qualsiasi tipologia costruttiva (a cassonetto, a filo di neon, a lettere staccate tridimensionali ecc.).
Insegne a lettere staccate tridimensionali retroilluminate sono consentite nei casi nei quali una sola attività sia prevalente nell'utilizzazione del fabbricato e abbia rilevanza di interesse pubblico (uffici pubblici, sedi di banche, sedi di aziende erogatrici di pubblici servizi, sedi di assicurazioni). Non sono ammesse soluzioni diverse.
- [12.] Sono ammesse, previo parere motivato dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica che ne valuta la congruità con i caratteri ambientali del centro storico e con le caratteristiche architettoniche del fronte, le seguenti tipologie:
- a) insegna formata da simboli e/o caratteri assoluti privi di supporto o montati su supporto autoportante distanziato dal muro; .
 - b) insegna a pannello, con tipologia a muro, sulla quale sono ottenuti i caratteri mediante stampa, pittura, traforo, incisione, ecc.;
 - c) insegna ad affresco o dipinta direttamente sul fronte dell'edificio senza pannello di supporto;
- [13.] E' ammessa la collocazione di nuove insegne ortogonali (a bandiera) a lettura laterale (purché non siano da ostacolo a viste panoramiche o scorci prospettici), anche dotate di fonte luminosa interna di colore bianco, purché siano realizzate in ferro battuto e concesse solo previo parere favorevole dall'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e sempre fatte salve eventuali prescrizioni o dinieghi previsti dal Codice della Strada.

- Le insegne a bandiera comunque non possono sporgere oltre il filo del marciapiede e comunque devono restare nel limite di ml. 0,50 e debbono essere poste con bordo inferiore a non meno di ml. 2,50 dal piano di calpestio.
- [14.] L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzano marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza.
È vietato associare all'insegna riferita all'attività, messaggi o marchi pubblicitari generali o specifici dei prodotti commercializzati o altro che non siano il nome e il logo della attività.
- [15.] I marchi, se riferiti ad uno stesso edificio devono uniformarsi tra loro per dimensioni, posizione e materiali.
I marchi dovranno essere posizionati ad una altezza minima da terra di ml. 1,00 e ad una altezza max da terra di ml. 2,50 riferita al bordo superiore.
I marchi in posizione laterale devono distare dalle eventuali cornici presenti o dalle aperture almeno 15 cm..
I marchi in posizione sovrastante l'apertura devono essere posti ad una distanza minima di 35 cm. da cornici e marcapiani.
- [16.] Per la realizzazione delle insegne non sono giudicati compatibili i seguenti materiali:
- materiali riflettenti,
 - laminati metallici non verniciati,
 - alluminio non verniciato,
 - legno chiaro non verniciato,
 - acciaio lucido e satinato,
 - vetro a specchio.
- Il materiale preferibilmente utilizzabile è il ferro battuto ed ogni altro materiale dovrà essere sottoposto al preventivo parere insindacabile dell'Ufficio Urbanistica.
Per quanto riguarda le insegne a parete, sono preferite quelle in ferro battuto, come vedi all. 3.
- [17.] Sono vietate le insegne adesive sugli infissi di facciata.
- [18.] I colori delle insegne devono essere compatibili con l'assetto cromatico della facciata con preferenza al colore nero e scritte in bianco.

ART. 16 TARGHE [E NUMERI CIVICI]

- [1.] La collocazione in facciata di targhe deve essere proposta nell'ambito di un progetto di insieme che rispetti il complesso delle valenze architettoniche e compositive dell'edificio.
- [2.] **Targhe toponomastiche**
L'Amministrazione Comunale dovrà promuovere uno specifico progetto organico per l'individuazione dei siti di facciata degli edifici ove collocare le targhe toponomastiche, commemorative e celebrative.
Le targhe toponomastiche dovranno essere realizzate in lastre di pietra locale.
Saranno filettate lungo il perimetro con un rigo incavato con i raccordi angolari semplici.
Le scritte di denominazione saranno incise in lettere a stampatello.
Sia le filettature che le lettere dovranno essere colorate.
- [3.] **Numeri civici**
I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per incuria e fatti a essi imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.
La collocazione dei numeri è sulla parte destra del portone di ingresso, all'altezza dell'imbotte dell'architrave o della corda dell'arco.
I numeri civici dovranno essere realizzati in pietra di Apricena con il numero inciso a bassorilievo, come indicato in all. 4.
- [4.] **Targhe pubblicitarie indicanti arti, mestieri e professioni**
Le targhe che indicano le attività svolte ai piani superiori di un edificio possono essere collocate come segue:
- accanto al portone [con le stesse indicazioni relative ai campanelli]; qualora il portone di ingresso non rivesta interesse storico-artistico, esse possono essere collocate anche su di esso;
 - raggruppando e riorganizzando le singole targhe;
 - ogni singola targa non dovrà superare le dimensioni massime di 30 x 40 cm. ;
 - complessivamente, anche nelle operazione di raggruppamento e riorganizzazione, accanto al portone di ingresso la superficie occupata da targhe pubblicitarie non può essere superiore a quella di tre targhe 30 x 40;
 - se le targhe raggruppate interessano superfici superiori occorre prevederne la collocazione nell'atrio di ingresso dell'edificio.
- Per queste targhe si escludono i materiali già esclusi per le insegne.
Le targhe, quando apposte in facciata, [al piano terra] dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.

Queste targhe dovranno essere realizzate in pietra o ottone e presentare dimensioni uniformi tra loro.

ART. 17 VETRINE INTERNE

- [1.] In linea generale è prescritta la conservazione delle vetrine storiche [coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela] nonché di quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici.
- [2.] Per le vetrine di cui al comma precedente sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione.
In caso di degrado particolarmente evidente è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.
- [3.] Le nuove vetrine di esercizi commerciali o laboratori artigianali dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 15 (nel caso di imbottito o stipite in pietra dovranno essere installate a filo interno).
Non sono ammesse vetrine che presentino aggetti verso l'esterno del filo di facciata.
- [4.] Il collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire la lettura della composizione architettonica della facciata interessata.
Il telaio dovrà rispettare le linee, gli allineamenti, gli ingombri e le forme esistenti;
La geometria delle bucaure, se riconducibile alla partitura originaria dell'edificio, non può subire alcuna variazione:
- [5.] In caso di apertura ad arco, il telaio potrà essere a vetro unico se i traversi orizzontali, corrispondenti all'imposta dell'arco, non garantiscono un'altezza minima di 2.00 mt.
- [6.] Le aperture delle vetrine che presentano evidenti (o dimostrabili) alterazioni rispetto alle partiture originarie di facciata, devono essere riproposte secondo il disegno originario.
- [7.] Non sono ammessi progetti parziali che interessino solamente l'ambito ristretto del negozio.
Il progetto dovrà interessare tutta la facciata dell'edificio ed essere coordinato con altri eventuali vetrine e negozi, appartenenti allo stesso fronte, per garantire uniformità di immagine.
- [8.] Ovunque sia possibile si consiglia di arretrare l'ingresso del negozio almeno della dimensione delle ante per consentire l'apertura verso l'esterno quale uscita di sicurezza.
In ogni caso è vietata l'apertura delle porte con occupazione di spazi pubblici.
- [9.] È vietato l'uso di cancelletti, serrande ed elementi di chiusura in ferro a meno che non ne sia esplicitamente riconosciuta la qualità formale e la coerenza con i caratteri ambientali del centro storico.
- [10.] Le nuove vetrine potranno essere realizzate sia in legno, con i criteri già descritti per gli altri tipi di serramenti esterni, che in metallo di colore scuro.
- [11.] Per la realizzazione delle vetrine o parti di esse si escludono i materiali già vietati per le insegne.
- [12.] Per la realizzazione di soglie, gradini, pavimentazioni di ingressi e vani di arretramento sono vietati i seguenti materiali:
- elementi ceramici, porcellanati o comunque a superficie lucida;

- legno naturale senza trattamento;
- materiali lapidei lucidati a superficie riflettente;
- moquette;
- laminati metallici non trattati.

L'elemento di soglia dovrà essere, per quanto possibile a massello e non a lastra sottile. È pure sconsigliato l'uso di lastre sottili per riquadrare il vano. Gli elementi lapidei di pregio andranno ovviamente conservati.

[13.] Sono ammessi i seguenti materiali storici:

- pietra di Monte
- pietra di Lecce
- pietra di Carovigno;
- pietra di Apricena

ART. 18 VETRINE ESPOSITIVE ESTERNE

- [1.] In linea generale è ammessa l'installazione di vetrinette espositive rimovibili che non introducono alterazione nella composizione architettonica delle facciate dell'edificio e non costituiscono pericolo per i pedoni.
- [2.] la loro collocazione dovrà essere assentita dall' Ufficio Tecnico Settore Urbanistica che valuterà, caso per caso, forme dimensioni materiali e colori;
- [3.] salvo specifiche valutazioni dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, le vetrine esterne potranno essere dotate di sistemi di illuminazione interna che non provochino disturbo all'osservatore;
- [5.] la valutazione della proposta dovrà essere operata su progetti che non interessino solamente l'ambito ristretto del negozio.
Il progetto dovrà interessare tutta la facciata dell'edificio ed essere coordinato con altri eventuali vetrine e negozi, appartenenti allo stesso fronte, per garantire uniformità di immagine.
- [6.] Le vetrine esterne potranno essere realizzate sia in legno, con i criteri già descritti per gli altri tipi di serramenti esterni, che in metallo di colore scuro.
- [7.] Per la realizzazione delle vetrine o parti di esse si escludono i materiali già vietati per le insegne e le vetrine interne.

ART. 19 ESPOSITORI ESTERNI

- [1.] In linea generale è ammesso l'uso di espositori esterni non infissi nel terreno che, previa autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ai sensi del regolamento Cosap, non costituiscano disturbo nella lettura della composizione architettonica delle facciate dell'edificio e non costituiscono pericolo per i pedoni.
- [2.] la loro collocazione dovrà essere assentita dall' Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e la tipologia realizzabile sarà unicamente quella illustrata in all. 5, salvo eccezioni e deroghe per casi particolari;
- [3.] la valutazione della proposta dovrà essere operata su progetti che non interessino solamente l'ambito ristretto del negozio.
Il progetto dovrà interessare tutta la facciata dell'edificio ed essere coordinato con altri eventuali sistemi espositivi, vetrine e negozi, appartenenti allo stesso fronte, per garantire uniformità di immagine.
- [4.] gli espositori esterni potranno essere realizzati sia in legno che in metallo di colore scuro con l'esclusione di materiali già vietati per le insegne, le vetrine interne ed esterne.

ART. 20 STRISCIONI

- [1.] Poiché normalmente gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana, dovranno essere perseguite soluzioni che ne prevedano l'eliminazione e la sostituzione con altre forme di segnale.**
- [2.] Si dovrà privilegiare l'uso di segnali più consoni alla fruizione pedonale del centro storico quali stendardi, totem o pannelli video tecnologici collocati, con struttura autoportante, in punti strategici della città.**

ART. 21 TENDE

- [1.] Poiché normalmente costituiscono un “segno” di disturbo della scena pubblica, le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere installate.
Il posizionamento delle tende non deve occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce, ecc.
Esse, inoltre, non dovranno coprire i segni primari della vita cittadina: segnaletica stradale, informazioni e indicazioni di orientamento.
- [2.] La collocazione delle tende è pertanto ammessa solo se non provoca interferenze e occultamenti di cui al comma precedente.
Onde evitare l’affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, la collocazione della tenda è ammessa solamente per i casi di effettiva necessità legata all’orientamento del prospetto; è quindi escluso l’uso della tenda come elemento “decorativo” del negozio (vetrine orientate a nord).
- [3.] Sono ammesse installazioni di tende solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie di ampia sezione stradale, [nei larghi] con esclusione delle vie strette e dei vicoli.
- [4.] Le tende aggettanti al piano terreno sono consentite esclusivamente in corrispondenza degli sporti di esercizi commerciali e artigianali a condizione che venga garantita la sicurezza per cose e persone.
In caso di porte o portoncini capiscala trasformati in vetrine, e come tali ancora riconoscibili, è vietata l’installazione delle tende a sporgere, al fine di mantenere la riconoscibilità dell’impianto originale.
In caso di cornici e fregi architettoniche all’esterno delle vetrine, queste devono distare dal contorno non più di 5/8 cm.
Sono vietate tende in modo da sormontare le cornici.
È vietato montare tasselli o montanti sugli stipiti in pietra.
- [5.] L’installazione di tende frangisole ai piani superiori, in appartamenti privati, è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o a terrazzo. In questi casi la tenda dovrà avere l’estensione massima sia in larghezza, sia in profondità, del balcone, le successive ed eventuali installazioni dovranno uniformarsi a quelle già assentite, con le medesime forme e colorazioni.
Non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l’assetto cromatico dell’intero edificio, inoltre la forma deve essere del tipo a braccio estensibile o a rullo che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.
Ne è vietata comunque l’installazione nel centro storico, sulle vie e sulle piazze principali coincidenti con la dorsale viaria primaria che comprende via Manfredi, via Tancredi, c.so Vittorio Emanuele, piazza duca d’Aosta, via Reale Basilica, via Garibaldi, piazza Cappelletti, piazza Beneficienza, via del Belvedere, piazza Angelillis nonché sugli immobili aventi particolare interesse storico.

L'installazione di tende frangisole ai piani superiori, in appartamenti privati, è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a balcone o a terrazzo. In questi casi la tenda dovrà avere l'estensione massima sia in larghezza, sia in profondità, del balcone, le successive ed eventuali installazioni dovranno uniformarsi a quelle già assentite, con le medesime forme e colorazioni che comunque saranno di un unico colore, con toni tenui e neutri (ad es. panna oppure ècru).

Non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere. Anche in questi casi le colorazioni devono essere compatibili con l'assetto cromatico dell'intero edificio, inoltre la forma deve essere del tipo a braccio estensibile o a rullo che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.

Ne è vietata comunque l'installazione nel centro storico, sulle vie e sulle piazze principali coincidenti con la dorsale viaria primaria che comprende via Manfredi, via Tancredi, c.so Vittorio Emanuele, piazza duca d'Aosta, via Reale Basilica, via Garibaldi, piazza Cappelletti, piazza Beneficienza, via del Belvedere, piazza Angelillis nonché sugli immobili aventi particolare interesse storico.

[6.] Sulle tende non è consentita l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, nonché la apposizione sulle stesse di scritte pubblicitarie.

[7.] Le tende devono essere del tipo tende a tipologia a cupola, a cappottina, a bauletto a emisfera o semicilindrica;

[8.] Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

Qualora negli edifici siano già presenti tende a riparo delle aperture, le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti e ricomprese nelle specifiche del presente regolamento .

[9.] In caso di fronte unitario di facciata con disegno simmetrico od asimmetrico, la successione delle tende, anche per il medesimo esercizio, va scandita per ogni vetrina.

[10.] Per il posizionamento e dimensionamento delle tende valgono le seguenti prescrizioni:

- la larghezza dovrà essere proporzionata a quella della vetrina interessata;
- lo sbraccio della tenda non può in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato oltre i 120 cm. nelle strade strette o evitare le tende o ridurre in funzione della larghezza della strada].

Nelle strade con marciapiede, l'aggetto max delle tende è pari alla larghezza del marciapiede.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere posti a un'altezza inferiore a ml. 2,50 dal piano di calpestio.

[11.] Le tende dovranno essere realizzate solo con teli di tessuto naturale Sono vietati i teli in materiale plastico, lucido o riflettente (i materiali che riflettono la luce e non presentano superficie opaca) Sono vietate strutture portanti in alluminio anodizzato, in abete o pino.

Sono vietate strutture copri rullo se non realizzate in metallo brunito o verniciate del colore della tenda o in legno verniciato (e comunque dovranno essere realizzata a disegno semplice).

[12.] Le colorazioni ammesse per le tende sono rientranti nella gamma panna-écru. Proposte diverse dovranno essere sottoposte al parere

dell'Amministrazione Comunale, e comunque dovranno rispettare l'impianto cromatico complessivo della facciata.

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

Per diverse proposte di colore è necessario documentare la corretta scelta in relazione alle tinte della facciata ed al contesto presentando opportuno progetto a firma di tecnico abilitato;

- [13.] Eventuali deroghe alle norme del presente Regolamento potranno essere concesse solo in caso strutture esistenti che per la particolare lavorazione o qualità dei meccanismi, realizzati in ferro o altro materiale, secondo forme tipiche della tradizione, potranno essere mantenute in deroga alle suddette norme, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica.

- [14.] Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

La cattiva manutenzione delle tende può comportare la revoca della relativa autorizzazione.

- [15.] Nel caso di richiesta per una singola installazione di tenda per un solo negozio di un edificio che nel prospetto unitario comprenda più negozi, la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i proprietari o esercenti dei negozi del piano terra, di accettazione e di impegno a posizionarla anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colore.

I progetti presentati successivamente dovranno comunque indicare le caratteristiche delle tecniche già installate.

ART. 22 DEHOR – SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI TUTTO IL LORO ARREDO

1. Definizioni

- [1.1] Per dehor si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
- [1.2] Sono componenti dei dehor: tavoli, sedie, poltroncine, fioriere ed elementi di delimitazione, pedane, apparecchi riscaldanti e refrigeranti - stufe ad irraggiamento, impianto di illuminazione, ombrelloni e coperture tendonate, cestini raccolta rifiuti, impianti pubblicitari a pavimento removibili.

2. Norme generali

- [2.1] Nella progettazione dei dehor si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche e a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti.
- [2.2] I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio visivo né pedonale, mantenendo intatta la corrente pedonale e quindi in modo che gli spazi pedonali non risultino artefatti dai loro ingombri.
- [2.3] I dehor dovranno essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro ed essere conformi nel tipo e quantità a quelli richiesti.
- [2.4] Non possono essere autorizzate coperture stagionale di spazi collegati a esercizi che non siano già accessibili e dotati di servizi igienici idonei anche all'uso da parte di portatori di handicap in carrozzella.

3. Criteri generali di collocazione

- [3.1] Sono escluse le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale.
- [3.2] Nelle adiacenze degli immobili [vincolati] di particolare pregio monumentale storico-architettonico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a permettere una visuale prospettica e a garantire una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a m. 2. Detto valore minimo può essere ridotto fino a m.1,5 previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e con l'aggiunta di eventuali prescrizioni, qualora il titolare dell'attività commerciale ne faccia espressa richiesta nella domanda di concessione specificando e documentando l'impossibilità tecnica di mantenere la distanza di m.2.
- [3.3] Dovranno comunque essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche.
- [3.4] Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno coprire il vano di porte e finestre, né addossarsi a elementi architettonici e decorativi e dovranno essere in ogni caso rimosse nella stagione invernale.
- [3.5] Non è consentito occupare spazio e installare dehor in prossimità di intersezioni viarie. Qualora la distanza dall'intersezione sia inferiore a cinque metri, sarà

vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale.

È ammessa l'occupazione di aree pedonali o marciapiedi, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio che di norma non deve essere inferiore a metri 1,20 al netto di eventuali ostacoli, e comunque commisurato all'entità dei flussi pedonali. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere dimensioni superiori a propria discrezione.

L'autorizzazione non potrà inoltre essere concessa qualora dehor arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada.

- [3.6] L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei dehor devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso. Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli che confluiscono nelle arterie pedonali centrali le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle arterie centrali.
- [3.7] L'occupazione di suolo per la collocazione dei dehor non potrà avere una profondità superiore a metri 4,00, dovrà avere un fronte pari a quello dell'esercizio commerciale (limiti da desumere dalle planimetrie catastali) e comunque non superiore a mt. 8,00. Per ovviare a problematiche relative a misure standard delle strutture presenti in commercio diverse da quelle previste dal presente regolamento, viene stabilita una tolleranza pari circa al 15% della misure sopra indicate. Nel caso in cui il dehor preveda strutture ancorate alla parete di un fabbricato, si dovrà ottenere l'assenso dei proprietari dello stabile, alla realizzazione della struttura.
- [3.8] Non è consentito installare dehor se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da (intenso) traffico veicolare.
- [3.9] Le occupazioni devono comunque mantenere una distanza pari ad almeno ml. 1,50 da altre occupazioni contigue.
- [3.10] Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehor, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici di particolare pregio monumentale storico-architettonico devono essere ricercate soluzioni unitarie rispetto alle vie e piazze quanto a tipologie, materiali e colori di copertura e di arredo.
- [3.11] I dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- [3.12] Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
- [3.13] Le strutture e i manufatti dei dehor devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione/concessione, il Comune è esonerato da ogni

responsabilità sia civile che penale.

- [3.14] I dehor autorizzati devono essere rimossi, a cura e a spese del titolare dell'esercizio pubblico, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dai dehors.
- [3.15] Nel caso in cui l'installazione di un dehor venga considerata non compatibile con le caratteristiche storico monumentali e paesaggistiche del luogo, l'Amministrazione nega l'autorizzazione.

4. Elementi per delimitazione aree

- [4.1]. La delimitazione delle aree in concessione per dehor è ammessa solo con paletti autoreggenti.
- [4.2]. Sono ammesse delimitazioni in forma non continua.
- [4.3]. Nelle zone carrabili non è ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehor prospiciente i percorsi pedonali.
- [4.1]. Per motivi adeguatamente documentati di igiene o come protezione dal vento può essere collocata una barriera di altezza fra i 90 e i 100 cm. costituita da un esile telaio in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e pannellatura trasparente e incolore.
- [4.1]. Nelle zone dove è consentito il traffico veicolare l'area occupata dai dehor stagionali può essere delimitata attraverso l'inserimento lato strada di schermature rappresentate da elementi in legno o acciaio verniciato e materiali trasparenti o altri materiali da valutare caso per caso dell'altezza massima di cm. 100.

5. Vasi e fioriere

- [5.1] Vasi e fioriere sono consentiti solo come elementi di arredo ma non come elementi di delimitazione.
- [5.2] Sono ammessi vasi e fioriere, quali possibili elementi di abbellimento.
- [5.3] Le fioriere devono essere tutte uguali fra loro, di misure coerenti rispetto alle dimensioni dell'occupazione del suolo.
L'altezza massima della base delle fioriere non deve superare i 50 cm., tranne casi particolari che possono essere concordati con l'Amministrazione Comunale e l'altezza complessiva, compresa l'essenza a dimora, non deve superare i m.1,50.
- [5.4] Il materiale per le fioriere deve essere scelto in armonia con le altre componenti del dehor e con l'ambiente circostante.
I materiali ammessi per le fioriere e i vasi ornamentali sono i seguenti: pietra arenaria, legno, rame o ghisa al naturale, acciaio corten
- [5.5] Le fioriere dovranno essere opportunamente curate e pulite anche nello spazio circostante.
Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e tempestivamente ripulite da rifiuti;
- [5.6] Le piante utilizzate dovranno essere mantenute con cura, e se del caso, sostituite periodicamente.
Relativamente alle essenze di piante da utilizzare non è ammesso l'impiego di essenze provviste di spine nel fusto o nelle foglie e piante velenose.
Le piante e i fiori devono essere resistenti agli agenti esterni e comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

6. Pedane

- [6.1] Per la delimitazione dello spazio di suolo pubblico in concessione è consentito l'utilizzo di pedane di qualsiasi forma, in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente.
- [6.2] E' consentita la collocazione di pedane, in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati.
Esse devono risultare semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante.
- [6.3] L'area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, può essere pavimentata con pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, con esclusione di altri materiali.
- [6.4] Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse.
- [6.5] Nei casi ove non vi siano pavimentazioni di pregio, potranno essere consentite deroghe solo in presenza di dichiarazione tecnica che attesti che non vi siano altre soluzioni atte a garantire la sicurezza della struttura.
- [6.6] Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso a caditoie e chiusini presenti.
- [6.7] Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
- [6.8] In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali, si riserva la facoltà di negarne l'installazione.
7. Ombrelloni
- [7.1] La copertura dei dehor è consentita con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare disposti singolarmente o in serie.
- [7.2] La struttura deve essere in legno naturale o metallica color grafite, con palo centrale o laterale e con un telo di copertura opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita di colore panna / écru.
- [7.3] Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria o con elementi in metallo brunito.
Sono vietate bordature e scritte, in particolare modo scritte pubblicitarie, e l'utilizzo di materiale plastico, lucido o riflettente.
- [7.4] Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehor. Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.
- [7.5] In presenza di irradiator di calore, le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (DM 26/6/84 e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Tavoli
- [8.1] Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui i tavoli, dovranno essere mantenuti sempre in stato decoroso.
- [8.2] I tavoli dovranno essere realizzati con materiale di pregio, con disegno semplice e senza alcun tipo di decoro sul piano.
i tavoli possono essere in:

- acciaio inox
- metallo verniciato color grafite
- legno naturale tinteggiati in tonalità medio scure, escludendo ogni effetto rustico
- [giunco vimini o similari].

È vietato l'uso di tavoli in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design che sarà comunque opportunamente valutato in sede di istruttoria.

- [8.3] I colori dei tavoli in metallo dovranno preferibilmente essere scelti nella scala dei bianchi, dei grigi, dei blu scuri, dei verdi scuri, con finitura opaca semilucida o micacea. I piani potranno essere anche in materiale lapideo o in vetro.
- [8.4] I tavoli devono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare.
- [8.5] Dovranno avere dimensione sufficiente atte a garantire una seduta agevole (dim. minima indicativa cm 70x70), non potranno essere impilabili, e nemmeno essere accatastati in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche durante le ore notturne.
- [8.6] La disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

9. Sedie

- [9.1] Le attrezzature da collocarsi all'interno dello spazio pubblico chiesto in concessione, tra cui le sedie, dovranno essere mantenute sempre in stato decoroso, è vietato l'uso di plastica leggera e deteriorabile e/o manufatti che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.
- [9.2] Le sedie dovranno essere coordinate ai tavoli nei materiali, nei colori e nello stile ed avere forma e disegno quanto più lineare possibile, è sconsigliato l'uso di sedie in plastica, tranne nei casi di particolare qualità del design.
- [9.3] Le sedie dovranno avere la struttura di legno, mentre relativamente alle sedute e agli schienali dovranno essere di tela, a trama leggibile, in tinta unita, di colore chiaro, possibilmente nei toni dell'écru, o sulle tonalità del blu scuro,
- [9.4] Dovranno avere dimensione sufficiente atte a garantire una seduta agevole, non potranno essere impilabili, e nemmeno essere accatastate in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche nelle ore notturne.

10. Aree riservate agli ambulanti

- [10.1] L'uso delle aree date in concessione per l'esercizio di attività commerciali ambulanti e/o a postazione fissa dovrà essere realizzato con impianti tecnologici, attrezzature e supporti espositivi mobili i cui materiali, colori e dimensioni dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da parte del Settore Urbanistica che farà riferimento a quanto stabilito nel presente regolamento per valutare ogni singolo caso. La proposta progettuale dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato e le condizioni espresse dal Settore Urbanistica avranno carattere impositivo ed inderogabile con effetti anche sulla estensione dell'area concessa in uso ai sensi del Regolamento Cosap.

11. Elementi di arredo

[11.1] Apparecchi riscaldanti e refrigeranti

È consentita l'installazione di apparecchi di riscaldamento (funghi riscaldanti funzionanti a gpl) e refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, in colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.

In fase istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutarne la compatibilità con l'arredo urbano esistente.

[11.2] Impianto di illuminazione

Le luci di illuminazione devono essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Non devono essere in contrasto o d'interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare disturbo visivo ai conducenti di autoveicoli.

L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con candele o lampade a incandescenza o LED montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi.

L'impianto elettrico e i relativi collegamenti devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti.

[11.3] Cestini e posa ceneri da esterno

È ammessa la collocazione di cestini e posaceneri da esterno, in materiali e colori in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

12. Pubblicità su elementi componenti i dehor

[12.1] Sugli elementi e le strutture che compongono il dehor non sono ammessi messaggi pubblicitari se non quelli raffiguranti il logo dell'esercizio, o a carattere istituzionale, non luminosi né illuminati.

[12.2] Nella superficie autorizzata non sono ammessi cartelli pubblicitari o altri ingombri, in particolare non è ammesso, né all'esterno né all'interno delle vetrine prospicienti le vie e le piazze, alcun elemento non riconducibile all'arredo del pubblico esercizio.

[12.3] All'interno del dehor è consentita l'installazione di un pannello porta menù avente dimensione che non superi i cm. 50 x 40, posto su piedistallo in metallo scuro verniciato a polveri di colore grafite.

ALLEGATI**ARTICOLI DELLE NTA E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO A CUI FAR RIFERIMENTO**

Dalle NTA si ricavano alcuni indirizzi e anche alcuni divieti (sottolineato quelli specifici)

ART. 25 CENTRO STORICO - ZONA A1

In tali zone si tende a mantenere l'attuale assetto architettonico e ambientale; l'attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo, limitando la demolizione e la [conservazione] ricostruzione a quei pochi casi ritenuti indispensabili per motivi statici, artistici e ambientali e per i quali la sostituzione da effettuare non sia di danno all'assetto urbanistico e ambientale del quartiere.

Ogni intervento in questa zona, tranne quelli previsti dall'art. 9 della L.S. 10/77 così come definiti dall'art. 31 della legge S. 457/78, è subordinato alla redazione e approvazione di un piano particolareggiato esteso all'intera maglia "A"1 tipizzata dal P.R.G.

Sono consentite in tali zone:

- il restauro conservativo degli edifici, le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva all'interno dei fabbricati;
 - la demolizione dei corpi di fabbrica che rientrino nelle categorie citate al 1° comma del presente articolo, previo parere della Sovrintendenza ai Monumenti.
- 1) Per opere di risanamento conservativo e altre trasformazioni conservative [distributiva], l'indice di fabbricabilità fondiario non deve superare quello relativo alle costruzioni preesistenti, computate senza tener conto delle superfetazioni recenti, prive di valore storico-artistico, mentre l'altezza non deve superare quella delle costruzioni preesistenti, anche questa computata senza tener conto di sovrastrutture o aggiunte recenti.
 - 2) Per le ricostruzioni ammesse, l'indice di fabbricabilità fondiaria deve essere tale che non deve risultare superato il 50% della densità fondiaria media della zona calcolata tenendo conto della cubatura teorica per abitante e non deve essere in nessun caso maggiore degli edifici preesistenti o circostanti di carattere storico artistico o ambientale.

Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ricostruzioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente.

Le aree eventualmente libere, all'interno di questa zona, vanno decorosamente sistemate a verde.

Nell'operare in tali zone storiche, particolare attenzione andrà posta nel mantenimento delle caratteristiche architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazioni tipiche dell'ambiente in cui si opera (murature, intonaci, pavimentazioni stradali in pietra ecc:) o adottando tecniche di lavorazione tali e di rifinitura per materiali non tradizionali, in modo che li rendano assimilabili all'ambiente circostante.

È fatto divieto di usare marmi, ceramiche e rivestimenti in gres e in cotto e simili per qualsiasi opera di rifinitura esterna.

Sono vietati gli intonaci plastici in resina e quarzo o rivestimenti in plastica.

È fatto divieto di usare per ringhiere e infissi esterni e per opere di arredo urbano, alluminio anodizzato o materiali assimilabili.

Salvo particolare giustificazione progettuale, è richiesto l'uso del bianco per il ripristino della coloritura degli edifici esistenti e per la colorazione delle eventuali nuove costruzioni.

Le insegne luminose saranno unificate nei materiali, nel tipo di luce, nelle scritte, nelle dimensioni e nella posizionatura.

È fatto divieto assoluto del rifacimento delle scale esterne con materiale diverso dalla pietra locale.

Divieto assoluto di chiusura degli archi, ballatoi o qualsiasi spazio prospiciente la pubblica strada con alluminio o vetro-cemento, sono ammessi solo materiali di legno o ferro battuto.

È fatto altresì divieto assoluto di sostituire le porte e gli infissi esterni di legno con saracinesche o infissi in alluminio anodizzato o ulteriori materiali assimilabili.

Pertanto per gli infissi esterni è obbligatorio l'uso esclusivo del legno.

Dal Regolamento Edilizio, gli articoli interessati

ART. 25 ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti e in modo di assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti prospettanti su spazi pubblici e privati, anche interni all'edificio, o tutte le opere ad esso attinenti (finestre, parapetti ecc.) devono essere realizzati con materiale a cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione degli stessi nel tempo.

Nelle pareti esterne come sopra definite, è consentito sistemare tubi di servizio, canne di ventilazione e canalizzazione in genere purché non sia prevista una loro sistemazione che si inserisce armonicamente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le pareti di esso in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Nella coloritura delle pareti dei fabbricati e dei muri comunque visibili da spazi pubblici, nonché gli anditi, sono vietate le tinte che possono offendere la vista e ingenerare l'oscurità o deturpare l'aspetto dell'ambiente.

Quando sulle fronti delle case, degli edifici e dei muri di uniforme architettura o formati, in complesso un solo corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, si abbiano ad eseguire restauri o coloramenti parziali, si devono fare in modo che non rompano l'unità e l'armonia delle medesime.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbricati e di muri di cinta non presentino un aspetto decoroso o sono deteriorati, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire tempestivamente i lavori di riparazione, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono sconvenienti e indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al presente comma entro un termine non superiore a mesi 3, decorso il quale i lavori saranno eseguiti di ufficio.

Per il recupero delle spese relative, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito e non impediscono la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può permettere, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuni, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali e laterali e in frangia che ascendono al di sotto di metri 2,20 dal suolo salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio dell'Ufficio tecnico non nuoccia al decoro della località né alla libertà del transito visuale.

ART. 26 AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti o sporgenze superiore a cm. 5 fino alla altezza di mt. 2,50 dal piano di marciapiede, e aggetti superiori a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi
- b) porte gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale se la strada è fornita di marciapiede, o di mt. 2,50 se la strada ne è priva.

Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

È facoltà del Sindaco di consentire speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni per edifici pubblici o destinati a culto o monumentali.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private non possono avere sporgenze superiore a mt. 1,50 dal filo del fabbricato.

L'aggetto in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a mt. 3,50 dal piano del marciapiede o mt. 4,00 dal piano stradale se non esiste marciapiede di lunghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più in basso del profilo dell'aggetto.

È consentita la sporgenza di cm. 30 per i balconi costruiti ad una altezza, determinata come sopra, superiore a mt. 2,50 dal marciapiede.

La sporgenza dei balconi oltre a dover essere proporzionata secondo le regole architettoniche, sarà limitata dall'ampiezza della strada in modo da non essere superiore ad un decimo della larghezza della via, con un minimo di cm.55 per le strade superiori a mt.4.01.

Non sono ammessi balconi completamente chiusi (bow windows).

ART. 28 ARREDO URBANO: VETRINE, INSEGNA, ISCRIZIONI, ANTENNA

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pittura, fotografie, cartelli pubblicitari ecc..., è subordinata in tutto il territorio comunale ad autorizzazione da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che vuole realizzare, con la precisazione anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali o colori impiegati, nonché di ogni particolare costruttivo.

Dovrà inoltre essere dimostrato attraverso schizzi prospettici e fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesaggistico.

È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri e copri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi paesistici.

Inoltre le sporgenze di qualsiasi tipo non devono mai eccedere l'ampiezza del marciapiede.

L'installazione dovrà essere fatta in ogni caso in modo da promettere la massima facilità di pulizia o manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostra, vetrine e altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in sito, con le modifiche resosi necessarie a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione delle autorizzazioni delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli, sarà subordinata al nulla-osta dell'autorità competente, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tutto quanto costruisce o completa la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale e che abbia forma di interesse storico non potrà essere asportato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalla disposizioni vigenti, dalla Sovrintendenza ai Monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti sopra menzionati, anche se proprietà privata siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

ART. 30 NUMERI CIVICI

Agli edifici è importante la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe, sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per incuria e fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

In caso di demolizione dei fabbricati che non debbano essere più costruiti o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico e provvedere a collocare a sue spese alla relativa targhetta, giusta tipo approvato dal Comune. Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo prescritto e non lo ripristini se distrutto o danneggiato, vi provvede d'ufficio il Comune, previa intimazione, a totale carico del proprietario.

ART. 35 - FORNI, FOCOLAI, CAMINI DI CALORE E CANNE FUMARIE

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie, non possono essere esterne alla muratura o tomagnatura, possibilmente verticali ed essere costruite con materiale impermeabile per evitare macchie all'esterno dei muri.

Fuori dell'abitato e per ville, può essere consentita la canna fumaria sole se costituenti una soddisfacente soluzione architettonica.

I camini degli impianti artigianali, industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale Sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, oltre che dai Vigili del fuoco per quanto di competenza.


ART. 45 CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI

I cornicioni devono essere muniti di canali o doccia di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa nella parte inferiore per un'altezza di almeno mt 1,80 devono essere costruiti in metallo, quale ghisa e ferro.

È assolutamente vietato che le grondaie e i tetti versino liberamente le acque sopra i suoli pubblici. Per gli edifici a carattere monumentale o di particolare importanza estetica i tubi pluviali devono essere internati nelle murature per tutta la loro lunghezza.

ALLEGATO 1: MAPPA



*ALLEGATO 2: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE FACCIATE***BOZZA DI ALCUNE VOCI, DA VERIFICARE E INTEGRARE****DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI DI SUPERFICIE****A. INTONACO**

È lo strato di malta, a base di calce aeree o idrauliche naturali ed inerti, di spessore compreso generalmente tra i 2 e i 6 cm., che ricopre la superficie o la struttura di un edificio.

L'intonaco è composto generalmente da tre strati, differenti per tecnica di stesura e granulometria dell'inerte che compone la malta: rinzaffo, arriccio e finitura.

B. INTONACHINO

È lo strato di malta, a base di calce aeree o idrauliche naturali ed inerti, a volte colorato in pasta con inerti o pigmenti, di spessore compreso generalmente tra i 2 e i 5 mm., che può essere la finitura di un intonaco o di un paramento opportunamente predisposto. Generalmente l'intonachino ha un aspetto finale liscio.

D. TINTEGGIO A CALCE

Finitura di un intonaco mediante successive applicazioni di latte di calce, terre naturali e collante, stese con pennelli a setole animali.

Il tinteggio determina il colore della malta di finitura.

Tradizionalmente il tinteggio prevede tre applicazioni (la prima con latte di calce e collante, la seconda e la terza con latte di calce, pigmenti e collante) e due diverse modalità di stesura: in un caso tutte e tre le stesure sono date con pennellate regolari in orizzontale; nell'altro caso la prima stesura è in orizzontale, la seconda verticale, la terza orizzontale.

La mano preparatoria di latte di calce bianca, è soprattutto necessaria qualora occorra uniformare superfici intonacate discontinue o alterate.

L'abaco dei colori allegato, fornisce la gamma delle tinte storiche ottenibili con le terre o i pigmenti naturali reperibili sul mercato e all'interno della quale è possibile individuare o formulare quelle più appropriate per il recupero cromatico delle tinteggiature storiche del centro storico di Urbino.

L'indagine d'individuazione degli apparati pittorici storici ha evidenziato una forte presenza di tonalità calde: - terre rosse, - terre gialle, - ocra.

Queste tonalità risentono del periodo ottocentesco, nel quale erano diffusi i "rossi" ed i "gialli"; ben poco è rimasto invece delle tonalità del periodo settecentesco, nel quale erano in uso i toni verdi, azzurri, rosa, bianchi, grigi, poi ripresi, in altra chiave, dalle decorazioni del periodo Liberty.

Sono quasi scomparse le testimonianze delle varie tonalità dei grigi e dei marroni riferite a fasce e cornici, marcapiani e zoccolature rappresentanti finti rivestimenti lapidei, tipici del periodo seicentesco.

Tinteggio ad affresco

Finitura di un intonaco, dove il colore, costituito da latte di calce diluito, collante e terre naturali, oppure terre naturali in acqua, viene steso a pennello sull'intonaco in fase di presa. Il pigmento viene così assorbito dall'intonaco stesso.

Il tinteggio ad affresco si compone di due o più mani, date in successione o al massimo distanziate di un giorno.

L'effetto finale è la totale visibilità della tessitura dell'intonaco; la tecnica, di difficile applicazione, è concepita prevalentemente per la realizzazione di apparati di qualità.

Il supporto ideale per l'affresco è l'intonaco a base di calce aerea, ma anche con malte idrauliche si conseguono risultati di qualità

E. SCIALBATURA

Finitura di un paramento murario o di altra superficie, mediante l'applicazione, con pennello, di una o più mani di latte di calce aerea -- densa e corposa (calce grassa).

Lo scialbo grasso è pigmentabile come un tinteggio a calce.

F. VELATURA

Finitura del paramento murario o di un intonaco, composta da latte di calce diluito e pigmenti naturali, raramente acqua e pigmento e collante.

È stesa a pennello, e il suo effetto è di correggere, uniformare o tonalizzare una superficie.

La sua caratteristica più peculiare é la trasparenza, paragonabile alla tecnica artistica dell'acquerello.

G. FACCIA A VISTA LAPIDEO

Rivestimento della parete strutturale (muro in laterizio) tipico del Rinascimento ove si raggiunge la distinzione tra:

- funzione statica,
- funzione decorativa.

I. IMITAZIONE DEL FACCIA A VISTA

L'imitazione del faccia a vista era praticato anche nell'antica Roma; si tratta di segnare, sull'intonaco, i corsi di mattone (incisi con chiodo) per ottenere l'effetto di un muro realizzato a "faccia a vista".

L. FACCIA A VISTA DI TRASFORMAZIONE

Murature in laterizio che risultano oggi a vista o per interventi edilizi che cosí le hanno configurate, o per mancanza di manutenzione, o perché probabilmente mai completate nella finitura.

Esse si caratterizzano per la presenza di elementi non omogenei per forma tipo e materiale che spesso derivano da precedenti demolizioni. Sono inoltre caratterizzate da diversi livelli o tipi di stuccatura delle connesure.

TRATTAMENTI COMPLEMENTARI

Alle tecniche di finitura dei paramenti murari si affianca una serie di trattamenti complementari:

2.1) Restauro d'intonaci storici

- Fermature preliminari di zone decoese mediante applicazione di veline in carta giapponese e colletta reversibile e punti di stuccature con microriporti in malta di calce messi in opera in prossimità di vistosi sollevamenti dei supporti (rimossi durante la fase di consolidamento).
- Consolidamento del supporto distaccato e decoeso mediante infiltrazioni di malte speciali e resine acriliche in emulsione.
- Dove possibile si cercherà, attraverso pressione controllata, di riadagiare nella sede originale le pozioni d'intonaco distaccato.
- Stuccatura delle cavillature e risarcitura delle piccole lacune con malta di supporto analoga alla malta dell'arriccio originale (questa malta verrà applicata arretrata rispetto al livello della superficie affrescata).

2.2) Integrazione degli intonaci storici

- Ripristino delle stuccature e delle lacune con malte a base di calci naturali ed inerti selezionati, analoghe all'originale per composizione e granulometria.
- Consolidamento mediante impregnazione in più mani successive di prodotto tipo estere etilico dell'acido silicico (etilsilicato) o altri materiali certificati.
- Protezione finale con prodotto idrorepellente tipo alchil-alcossi-silossano o altri materiali certificati.

2.3) Restauro degli intonaci storici affrescati

- Fissaggio della pellicola pittorica decoesa e pulverulenta, ove necessario, mediante applicazione di resina in emulsione tramite veline in carta giapponese o materiale affine e successiva pressione mediante pennelli, spatole o appositi rulli.
- Asportazione di depositi superficiali (ragnatele, accumuli di pulverulenze) mediante aspirazione controllata, con l'ausilio di pennelli morbidi a setola animale.
- Pulitura dell'affresco mediante lavaggi o impacchi calibrati, dopo un'attenta verifica in corso d'opera. La metodologia di pulitura potrà essere differenziata secondo la qualità e la "tenuta" dei pigmenti e lo stato di conservazione del supporto.
- Fissaggio della superficie pulita con emulsione resinosa al 3% per nebulizzazione.
- Reintegrazione pittorica con utilizzo di terre naturali, leganti naturali, acquerelli tipo Wilson-Newton, pennelli da ritocco con setole animali. Ogni fase d'integrazione pittorica verrà visualizzata attraverso campionature preliminari.
- Fissaggio dell'intera superficie con resina in emulsione al 5% per nebulizzazione.

2.4) Integrazione cromatica e revisione estetica degli intonaci storici.

- Stesura, con tecnica a velatura, di ripetute mani di latte di calce, terre coloranti naturali e legante, realizzate con pennelli a setola naturale, fino al raggiungimento dei valori cromatici affini ai brani d'intonaco originali restaurati.
- Fissaggio protettivo finale con resine acriliche in emulsione, silicati o materiali idonei certificati, eseguito per nebulizzazione o applicato a pennello.

2.5) Restauro degli stucchi

- Consolidamento degli elementi fratturati o pericolanti mediante infiltrazioni di resine e malte fluide.
- Smontaggio, ove necessario, di elementi e riassetto mediante utilizzo di barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, affogate in malta o resina.
- Pulitura della superficie mediante rimozione meccanico manuale di ridipinture e corpi estranei.
- Pulitura della superficie mediante lavaggi leggermente basici o a base di solventi non aggressivi.
- Integrazione pittorica per velature tonali o campiture neutre.
- Fissaggio protettivo e ceratura finale.
- Consolidamento, fissaggio e pulitura di eventuali dorature o di finiture particolari.

2.6) Formazione d'intonaco tradizionale

- Sulla muratura pulita da parti incoerenti, grassi, olii, particellato atmosferico ecc., applicazione di ponte di aderenza a base di calce idraulica naturale o aerea curando di non coprire uniformemente la superficie.
- Successiva applicazione d'intonaco a base di calce aerea o idraulica naturale e finitura realizzata con mescola artigianale a base di calce aerea o idraulica naturale e inerti, stesa ad effetto arrotato con frattazzo di legno o lisciata con lama o altro attrezzo.

2.7) Formazione d'intonaco risanante

- Esecuzione di lavaggi per nebulizzazione e di trattamenti specifici finalizzati all'eliminazione dei sali superficiali.
- Applicazione di prodotto antisale eseguito con irroratrice a bassa pressione, curando di non saturare le murature, e successivo lavaggio con acqua.
- Dopo l'evaporazione dell'acqua apportata, stesura d'intonaco deumidificante, tipo macroporoso, a base di calce naturale e successiva finitura con malta di calce aerea o idraulica.

B) Restauro materiali lapidei

Si opera mediante:

- consolidamento degli elementi fratturati o pericolanti mediante infiltrazioni di resine e malte fluide;
- smontaggio, ove necessario, di elementi e riassetto mediante l'utilizzo di barre in vetroresina o acciaio ad aderenza migliorata, affogate in malta o resina o con l'impiego di tecniche opportunamente progettate e di materiali compatibili.
- pulitura a secco con spazzole morbide per la rimozione della polvere incoerente di deposito;
- fissaggio delle piccole scaglie in fase di distacco con impiego di malta di calce idraulica e polvere di pietra additivata con emulsione acrilica;
- rimozione di eventuali stuccature risultanti, per materiali ed applicazioni, non adatte alla tipologie della pietra stessa;
- saturazione della pietra con acqua deionizzata ed applicazione di impacchi costituiti da sepiolite o polpa di carta stemperata in acqua deionizzata, per eliminare sporco superficiale ed inquinanti ionici presenti sulla pietra. Dopo la rimozione degli stessi ed il lavaggio con acqua deionizzata, successivi e ripetuti impacchi (eseguiti se necessari) con soluzioni saline a pH neutro ed argille fossili, con formulazione e tempo di posa messi a punto dopo le opportune provature;
- rimozione degli impacchi e pulizia mediante lavaggi con acqua deionizzata e spazzolini morbidi;
- revisione estetica per l'equilibratura di stuccature ed integrazioni per squilibri eccessivi creatisi nel tono generale della pietra e/o tra le pietre, le stuccature e le reintegrazioni;
- impregnazione con distribuzione in più mani successive di consolidanti a base di estere etilico dell'acido silicico (etilsilicato);
- protezione finale con prodotto idrorepellente a base di alchil-alcossi-silossano.

2.9) Intonaci incongrui

- Rimozione mediante azione meccanico-manuale di malte incongrue, non originali o fatiscenti

2.10) Restauro di terrecotte

- Pulitura con spazzole morbide della superficie atta a rimuovere lo sporco di deposito superficiale.
- Preconsolidamento cautelativo con silicato di etile previa stesura di carta giapponese dove sono presenti parti distaccate e sfoglianti.
- Consolidamento delle parti in distacco di elevato spessore mediante resina, malte speciali e barre di vetroresina; consolidamento delle scaglie con malte di calce e polvere di cotto.
- Iniezioni di malte fluide a basso peso specifico da eseguirsi nelle fessurazioni.
- Rimozione di stuccature di cemento e di scialbature a base di calce a matrice cementizia o incongrua dovute a fasi precedenti di restauro e tinteggiatura.
- Integrazione estetica delle lacune e delle fessurazioni con malta eseguita a calce aerea e debolmente idraulica, inerti selezionati, pigmentata con terre coloranti naturali opportunamente provinate.
- Revisione cromatica ed estetica delle integrazioni e delle interferenze visive con l'utilizzo di materiali affini agli originali.
- Consolidamento con applicazione di materiale tipo silicato di etile o idonei e conformi allo specifico campo di applicazione.
- Protezione finale con prodotto tipo alchil-alcossi-silossano o cere microcristalline o naturali.

P

2.11) Trattamento opere in ferro

- Trattamento a piombaggine mediante rimozione manuale della ruggine superficiale senza alterare le caratteristiche del ferro invecchiato, mantenendo la scabrosità che si sono formate nel tempo.
- Dissodazione e trattamento anticorrosivo, con ripetute mani di composto a base di olii, eseguito a pennello.
- Trattamenti con convertitori di ruggine e integrazione e ripristino di eventuali smaltature o biacche originali.

2.12) Trattamento opere lignee

- Esecuzione di indagini preliminari stratigrafiche atte ad identificare le cromie originali.
- Pulitura manuale per la rimozione di vecchi strati di vernice, patine e olii con utilizzo di decapante neutro e successivo restauro o ripristino dell'impianto cromatico originale.
- Opere da falegname per l'inserimento e la sostituzione di elementi rotti o mancanti con altri analoghi per essenza, forma e colore.
- Trattamento antiparassitario con impregnante ai sali di boro (soluzione acquosa incolore per la protezione del legno da parassiti che non influisce sulla capacità d'assorbimento del legno lasciandolo traspirare) o prodotti affini certificati.
- Verniciatura a base di biacche pigmentate con terre coloranti naturali, eseguita per velature con pennelli a setola naturale.

2.13) Pulitura delle superfici

- Ogni singolo e specifico materiale, quali i lapidei, i laterizi, i legni, i metalli ecc., richiedono tecniche di pulitura specifiche, il più affini possibile a quelle in uso e testate dalle Soprintendenze e dagli organismi preposti alla tutela ed al restauro del patrimonio storico, artistico e architettonico.

2.14) Lattonerie e copertine

- Bonifica e revisione delle lattonerie o delle zone esposte ai percolamenti.
- Posa di coperture di rame o di piombo a protezione degli sporti in lapideo o in laterizio, per evitare trasmigrazioni di sali e traumi irreversibili causati dalle intemperie e dal gelo.

ALLEGATO 3: INSEGNE



TIPOLOGIE INSEGNE





ALLEGATO 4: NUMERI CIVICI



ALLEGATO 5: ESPOSITORI

